

# Votazione popolare del 27 settembre 1992

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Su che cosa si vota ?

#### **Nuova Trasversale Ferroviaria Alpina (NTFA)**

Nell'interesse dell'ambiente e dell'economia, le nuove gallerie di base attraverso il Gottardo e il Lötschberg permetteranno di abbreviare i tempi di percorrenza ferroviaria e di convogliare su rotaia il traffico delle merci in transito.

**Spiegazioni: p. 2-9**

#### **Modifica della legge sui rapporti fra i Consigli**

I lavori parlamentari devono essere organizzati in modo più efficiente e il Parlamento deve avere la possibilità di partecipare più attivamente agli affari di politica estera.

**Spiegazioni: p. 10-14**

#### **Modifica della legge sulle indennità parlamentari**

Le indennità dovute ai deputati del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati vanno adattate al notevole aumento del volume di lavoro.

**Spiegazioni: p. 10/11 e 15-19**

#### **Legge sui costi d'infrastruttura**

I membri del Parlamento devono poter assumere un collaboratore personale.

**Spiegazioni: p. 10/11 e 15-19**

#### **Modifica della legge sulle tasse di bollo**

La competitività internazionale delle banche e delle società finanziarie svizzere deve essere incrementata.

**Spiegazioni: p. 20-25**

#### **Diritto fondiario rurale**

Gli agricoltori devono poter acquistare terreni con più facilità per assicurare la propria esistenza.

**Spiegazioni: p. 26-31**

**Testi in votazione:**

**p. 32-79**




---

Primo oggetto:

# Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina

(Decreto sul transito alpino)



## L'essenziale in breve

### Un nuovo impulso per la ferrovia

Con la costruzione della galleria del Gottardo, 100 anni or sono, la Svizzera ha realizzato un'opera pionieristica che le ha consentito di collegarsi con la rete ferroviaria europea, contribuendo in maniera determinante al benessere economico del Paese.

Da allora, però, la ferrovia è stata per troppo tempo trascurata. Il potenziamento della linea del Lötschberg su due binari e il progetto «Ferrovia 2000» porteranno a un notevole miglioramento, insufficiente tuttavia a rispondere ai bisogni futuri. S'impongono dunque nuovi passi in avanti. Per tale motivo le Camere federali si sono espresse risolutamente in favore della costruzione della NTFA, cioè per la costruzione di due nuove gallerie ferroviarie attraverso il Gottardo e il Lötschberg, di linee d'accesso, nonché di raccordi in direzione della Svizzera orientale e occidentale.

### Gli obiettivi della NTFA

La NTFA permetterà di trasferire buona parte del traffico internazionale di merci dalla strada alla ferrovia. Nel medesimo tempo verranno dimezzati i tempi di percorrenza tra il nord e il sud del Paese e si garantirà il collegamento della Svizzera alla futura moderna rete ferroviaria europea, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell'economia.


### Perché il referendum?

Mossi da motivi disparati, tre comitati hanno promosso il referendum contro la NTFA. Il primo comitato respinge il progetto per motivi ambientali e politico-economici. Un secondo comitato contesta il finanziamento parziale della NTFA per mezzo dei dazi sui carburanti, mentre il terzo comitato chiede un tracciato migliore nel Canton Uri.

### Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sono convinti che la NTFA rappresenti un progetto rispettoso dell'ambiente. Soltanto con la realizzazione della NTFA sarà possibile trasferire il traffico merci dalla strada alla rotaia senza bisogno di ricorrere a mezzi coercitivi. Grazie a tempi di percorrenza notevolmente abbreviati, la ferrovia – il mezzo di trasporto meno inquinante – diventerà più attrattiva rispetto all'automobile e all'aereo e offrirà notevoli vantaggi anche per i passeggeri. Il finanziamento e l'efficienza a lungo termine della NTFA sono garantiti. Senza la NTFA la Svizzera non potrebbe rispettare il vantaggioso Accordo sul transito concluso con la Comunità europea. I successi ottenuti dalla Svizzera nelle trattative – pericolo scongiurato di diventare un «corridoio» per autocarri di 40 tonnellate, mantenimento del divieto di circolazione notturno e domenicale – verrebbero annullati. Un aumento del traffico pesante sarebbe difficilmente evitabile.

## In che cosa consiste la NTFA?



Il progetto della Nuova Trasversale Ferroviaria Alpina (NTFA) si basa su quattro elementi:

- La costruzione del nuovo tratto Arth-Goldau-Lugano con le gallerie di base del Gottardo (circa 50 km) e del Monte Ceneri (12,6 km).
- La linea di base tra la regione di Frutigen e la valle del Rodano (ca. 30 km). Essa collega peraltro due strade nazionali dal momento che servirà anche al trasporto di autoveicoli.
- Un raccordo più diretto della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria

europea. Il traffico con la Svizzera passerà per Basilea e Ginevra e i collegamenti tra queste due città verranno migliorati nel Giura.

- L'integrazione della Svizzera orientale per mezzo della costruzione di nuove linee di collegamento tra la regione di Zugo e quella attorno al lago di Zurigo. Saranno inoltre migliorati gli accessi esistenti tra San Gallo e la regione del lago di Zurigo e verrà ristrutturata la stazione di Coira. A Sedrun (Surselva) è previsto lo scavo di un pozzo con potenziamento delle linee di accesso ai cantieri.

# Argomenti dei comitati di referendum

Tre comitati hanno lanciato un referendum contro la Nuova Trasversale Ferroviaria Alpina (NTFA). Un primo comitato, che ha raccolto circa 38 350 firme, respinge il progetto per i seguenti motivi:

**«Alt alla valanga del traffico di transito – No a questa NTFA!**

*La nostra regione alpina è limitata. I nostri obblighi quale Paese di transito non sono illimitati. Le anguste vallate alpine, l'Altipiano così densamente popolato e gli spazi destinati all'agricoltura e allo svago già oggi eccessivamente sfruttati non sopporterebbero un sovraccarico indiscriminato di traffico.*

*Un progetto esagerato e irragionevole. Secondo il Consiglio federale, anche senza NTFA la rete ferroviaria esistente consentirà di trasportare un volume di merci in transito tre volte superiore a quello attuale. Le due nuove gallerie alpine, invece, dovrebbero moltiplicare per sei il traffico di merci e, nonostante la NTFA, anche il traffico di autocarri su strada continuerà ad aumentare. Il Consiglio federale parla già di un ulteriore progetto di costruzione di autostrade. Dove sono andate a finire misura e ragione?*

*Questa NTFA sarebbe un disastro finanziario. La misura e la ragione lasciano a desiderare anche sul piano finanziario. Il progetto sovradimensionato, infatti, verrà a costare – tenuto conto dell'inflazione e degli interessi – attorno ai 30 miliardi di franchi. Un sorpasso del preventivo è già programmato. Vi ricordate il «buco finanziario del Furka»? La costruzione della NTFA significherebbe dunque tasse e tariffe ferroviarie più elevate, spingerebbe le FFS ad operare tagli nei trasporti regionali e provocherebbe disavanzi federali ancora più marcati visto che si dovranno sovvenzionare trasporti CEE sconsiderati.*

*Per una saggia politica del transito. La NTFA sarà accettabile soltanto qualora:*  
– venga introdotto l'obbligo di trasferire su rotaia il traffico internazionale di merci;  
– sia in grado di autofinanziarsi.

*Soddisfatte queste condizioni, si potrà parlare di una NTFA ridimensionata e rispettosa dell'ambiente, che contribuisca ad una politica europea dei trasporti.»*

Il **secondo comitato** (circa 6600 firme) motiva la sua opposizione come segue: *«Il decreto finanziario concernente la NTFA non sottostà a referendum facoltativo; il Parlamento può dunque aumentare in qualsiasi momento il contributo al finanziamento della NTFA per mezzo degli introiti dei dazi sui carburanti senza che il popolo sia chiamato ad esprimersi mediante referendum.»*

Il **terzo comitato** (circa 5200 firme) fa valere i seguenti argomenti:

*«Le urane e gli urani che hanno firmato il referendum non sono fundamentalmente contrari alla NTFA. Gli interessi vitali del nostro Cantone devono però venir presi in considerazione: il traffico pesante deve svolgersi su rotaia, inoltre Uri chiede un tracciato più rispettoso dell'ambiente. Il presente progetto di NTFA non soddisfa queste due esigenze: respingiamo perciò la NTFA nella sua forma attuale.»*

# Parere del Consiglio federale

**Secondo il Consiglio federale e il Parlamento la NTFA consente d'integrare la Svizzera nella futura moderna rete ferroviaria europea, abbrevia i tempi di percorrenza all'interno del Paese e impedisce che le nostre strade vengano invase da autocarri di 40 tonnellate. Il Consiglio federale è favorevole a questi importanti progetti in particolare per i seguenti motivi:**

## **Importanti vantaggi per l'intero Paese**

La NTFA ci permette di conservare attivamente la nostra posizione nell'ambito della politica dei trasporti in Europa e comporta notevoli vantaggi a livello politico ed economico. Nel corso della fase di costruzione crea occupazione e guadagno, specialmente nelle regioni di montagna.

La NTFA migliorerà la situazione geostrategica del nostro Paese. Le imprese svizzere saranno più facilmente raggiungibili, e anche i turisti potranno usufruire di migliori accessi al nostro territorio. Paese privo di coste ed orientato verso le esportazioni e il turismo, la Svizzera dipende largamente da buoni accessi alla rete di trasporti europea.

## **Accesso alle vie di comunicazione europee**

Nei Paesi limitrofi vengono intrapresi sforzi enormi per rendere più attrattiva la rete ferroviaria. E' nell'interesse della Svizzera garantirsi un accesso alla futura rete di trasporti europea. La NTFA permetterà di trasferire su rotaia

buona parte del traffico internazionale a lunga distanza: poiché offrirà tempi di percorrenza interessanti, non vi sarà bisogno di ricorrere a misure coercitive. Da Zurigo, per esempio, sarà possibile raggiungere Milano in 2 ore, Parigi e Francoforte in 3 ore, Londra e Roma in appena 5 ore e mezzo. Da Losanna si raggiungerà Milano in 2 ore e tre quarti, Marsiglia in 2 ore e mezzo e Parigi in 2 ore e tre quarti.

## **Il traffico di merci deve svolgersi su rotaia**

La Svizzera è situata al centro dell'Europa. Buona parte del traffico internazionale di merci tra Nord e Sud transita perciò attraverso il nostro Paese, in misura dell'85 per cento per ferrovia e del 15 per cento su strada. Se intendiamo far sì che anche in futuro la ferrovia – mezzo di trasporto non inquinante – possa continuare ad assorbire questo traffico in costante aumento, non possiamo fare a meno della NTFA. La NTFA permetterà di convogliare tutto il traffico internazionale di merci che affluirà alle nostre frontiere settentrionali e meridionali. Se esso dovesse invece svolgersi su strada, in Svizzera



transiterebbero annualmente da 7 a 9 milioni di autoveicoli pesanti. Grazie alla NTFA, autoveicoli o loro parti (semirimorchi, sovrastrutture trasferibili) potranno in futuro venir trasportati, dagli agglomerati nordeuropei ai centri commerciali italiani, su moderni treni del traffico combinato, circolanti alla stessa velocità dei treni diretti.

## **Al servizio dell'ecologia**

Gli oppositori appartenenti agli ambienti ecologisti trascurano il fatto che la ferrovia è un mezzo di trasporto particolarmente ecologico. Più di ogni altro progetto di questo secolo, in materia di trasporti la NTFA soddisfa le esigenze ecologiche. I nuovi tracciati si snodano in gran parte in galleria e snelliscono il traffico sui valichi alpini, diminuendo l'inquinamento acustico. Inoltre, il decreto sul transito alpino prevede che vengano prese misure contro l'inquinamento acustico anche per le linee di accesso.

## **Particolare riguardo per le regioni interessate**

Particolare attenzione è riservata all'impatto ecologico dei tratti a cielo aperto, specie per quanto riguarda la scelta dei tracciati definitivi e gli accorgimenti architettonici volti a ridurre gli effetti negativi. I Cantoni parteciperanno attivamente alle decisioni, affini-

ché possano essere trovate le soluzioni più rispettose per l'ambiente.

Al pari di qualsiasi altro progetto di costruzione, la NTFA richiede ovviamente spazio. Tuttavia, dal momento che gran parte dei nuovi tratti si snoderà in galleria, il territorio sfruttato sarà di soli 97 ettari: una cifra modesta, considerato che in Svizzera ogni anno 2000 ettari di terreno vengono utilizzati per nuove costruzioni.

## **Senza la NTFA strade intasate**

Non esiste un'alternativa realistica alla NTFA, a meno che non si vogliano avere strade costantemente intasate. Il nostro Paese non può infatti semplicemente impedire il traffico tra l'Italia ed i suoi partner CEE del nord Europa, poiché sarebbe come se la CEE impedisse alle merci svizzere l'accesso ai porti di mare.

Se vogliamo che il traffico rispetti l'ambiente e non provochi ulteriori ingorghi sulle nostre strade, dobbiamo trasferirlo su rotaia. Tuttavia, questo obiettivo è realizzabile soltanto a condizione che l'offerta qualitativa della ferrovia sia soddisfacente e che la rete ferroviaria venga adeguatamente potenziata. Entrambi gli obiettivi presuppongono la costruzione delle nuove linee di base, le quali permetteranno altresì di evitare che il traffico privato di passeggeri venga ostacolato dal traffico internazionale di merci.

## **Senza la NTFA, l'Accordo sul transito verrebbe rimesso in questione**

La decisione del Parlamento di costruire la NTFA ha reso possibile il successo delle trattative sul transito e la rinuncia della CEE ad esigere un corridoio per autoveicoli di 40 tonnellate attraverso la Svizzera. La NTFA è l'impegno che il nostro Paese si è assunto nei confronti della CEE. La priorità del traffico combinato strada/ferrovia non è più contestata e il principio del limite delle 28 tonnellate è ormai riconosciuto. L'Accordo sul transito assicura all'industria svizzera dei trasporti l'accesso al mercato CEE.

Un rifiuto del progetto NTFA pregiudicherebbe nello stesso tempo l'Accordo sul transito, poiché una clausola fondamentale non sarebbe più adempita. La probabilità che la Svizzera - in mancanza di una soluzione alternativa - venga messa di nuovo sotto pressione con la richiesta di un corridoio per le 40 tonnellate è estremamente alta.

## **Traffico regionale non pregiudicato**

Contrariamente alle asserzioni dei suoi oppositori, la NTFA non pregiudicherà l'offerta dei trasporti pubblici. Le attuali linee d'accesso sono abbastanza efficienti per potenziare il traffico passeggeri e, contemporaneamente, convogliare verso il Lötschberg e il Gottardo sia i treni del trasporto combinato sia

quelli regionali. Le ferrovie private disporranno inoltre di mezzi finanziari sufficienti, nell'ambito dei crediti quadro della Confederazione destinati ad investimenti nei trasporti regionali.

## **Migliori collegamenti, tempi di percorrenza più brevi**

I tempi di percorrenza più brevi accorciano le distanze tra le diverse parti del Paese. Da Bellinzona sarà possibile raggiungere in un'ora Zurigo o Lucerna. Da Berna ci si ritroverà in meno di un'ora a Briga e in meno di due ore al Lago Maggiore. Neuchâtel disterà dal Vallese soltanto un'ora e tre quarti. Grazie al notevole miglioramento dei collegamenti, saranno raggiungibili rapidamente anche le regioni discoste dalle città e dagli agglomerati.

## **Carico delle automobili attraverso il Lötschberg**

La galleria di base del Lötschberg sostituisce l'autostrada del Rawil, stralciata dalla rete delle strade nazionali. Efficienti treni per il trasporto di automobili collegheranno la stazione di carico di Heustrich, nei pressi di Spiez (N6), con la N9 nella valle del Rodano, offrendo all'automobilista un'alternativa paragonabile in tutti i sensi al Rawil. Per l'ambiente e per la popolazione della valle di Kander, la galleria è una soluzione addirittura migliore, poiché non dovrà farsi carico del traffico stradale in direzione del Vallese.



## **Costi accettabili**

Per il progetto NTFA il Parlamento ha stanziato un credito di 14,9 miliardi di franchi in base all'indice dei costi del 1991. A questa cifra si aggiungeranno gli interessi passivi. L'ammontare del costo globale effettivo dipenderà, come per qualsiasi progetto di costruzione a lungo termine, dal rincaro dei costi di costruzione, dall'evoluzione dei tassi d'interesse e dai tempi di realizzazione.

## **Anche nell'interesse degli automobilisti**

La NTFA avvantaggerà notevolmente anche gli automobilisti, grazie alla possibilità di carico delle automobili sul Lötschberg, e al traffico combinato di merci, che renderà più fluida la circolazione. E' questo il motivo per cui il Parlamento ha previsto di coprire un quarto dei costi mediante i dazi sui carburanti. I restanti tre quarti verranno coperti per mezzo di prestiti emessi dalla Confederazione. Dal momento che la durata prevista dei lavori è di 10-15 anni, l'aggravio del mercato dei capitali verrebbe ripartito su diversi anni.

## **Redditività assicurata**

I mezzi finanziari verranno messi a disposizione delle ferrovie sotto forma di mutui rimborsabili entro 60 anni dalla messa in servizio. Calcoli basati su

stime ben ponderate hanno dimostrato che la redditività degli investimenti è assicurata a lungo termine. La NTFA è dunque interessante anche dal profilo finanziario.

## **Non si tratta di un progetto di lusso**

Alla NTFA si rimprovera di essere un progetto di lusso e che una galleria sarebbe sufficiente. Tuttavia, gli oppositori non tengono conto del fatto che la limitazione a una galleria di base comporterebbe la costruzione di più linee d'accesso in aree densamente abitate. Il progetto NTFA prevede invece di ripartire il traffico su due assi principali (Gottardo e Lötschberg), facendo capo alle linee attuali e a quelle progettate nell'ambito di «Ferrovia 2000». Le poche nuove vie di accesso necessarie potranno essere realizzate in maniera più modesta, meno costosa e più ecologica.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto di NTFA.**

## Il secondo, il terzo e il quarto oggetto in votazione concernono la riforma del Parlamento

(modifica della legge sui rapporti fra i Consigli, modifica della legge sulle indennità parlamentari e legge sull'infrastruttura)



# L'essenziale in breve

## Importanza del Parlamento

Nel nostro Stato federativo, il Parlamento ha il compito essenziale di difendere gli interessi dei cittadini, di fare in modo che la legislazione tenga conto di questi interessi e di esercitare un controllo efficace sul Consiglio federale e l'Amministrazione. Questo compito diventa sempre più impegnativo e il carico di lavoro del Parlamento sempre maggiore.

## Procedura più efficiente

La modifica della legge sui rapporti fra i Consigli (2° oggetto) si prefigge di rendere più efficiente la procedura parlamentare. E' soprattutto importante rafforzare la partecipazione del Parlamento alla politica estera. Un numero crescente di decisioni importanti sono prese nell'ambito di negoziati internazionali. Una partecipazione più attiva del Parlamento permetterebbe ai deputati di rappresentare in modo più efficace gli interessi del popolo. Questa modifica della legge non comporta oneri supplementari.

## Migliori condizioni di lavoro

Le indennità ed i mezzi ausiliari a disposizione dei deputati non bastano più a compensare l'enorme impegno profuso nell'esercizio delle responsabilità legate al mandato parlamentare. Per motivi finanziari, molte persone valide devono rinunciare a mettersi a disposizione per

un mandato del genere. La modifica della legge sulle indennità (3° oggetto) e la nuova legge sulle infrastrutture (4° oggetto) creeranno le premesse finanziarie affinché il nostro Parlamento di milizia continui ad adempiere le sue mansioni in modo soddisfacente. Gli oneri finanziari supplementari derivanti da tali modifiche sono irrilevanti: il beneficio è costituito da un Parlamento rappresentativo ed efficiente.

## Perché il referendum?

Un comitato ha depositato una domanda di referendum contro questi tre oggetti. La modifica della legge sulle indennità parlamentari e la legge sui costi d'infrastruttura creerebbero, a suo parere, un «Parlamento di professionisti». Le argomentazioni del comitato non concernono le singole modifiche della legge sui rapporti fra i Consigli.

## Parere del Parlamento e del Consiglio federale

Parlamento e Consiglio federale raccomandano di approvare i tre oggetti. Questi creano infatti i presupposti affinché il nostro Parlamento di milizia possa esplicare anche in futuro in modo efficiente e competente le mansioni affidategli dagli elettori. Una rinuncia alla riforma metterebbe in discussione questi principi. Un Parlamento «a buon mercato» ci costerebbe troppo caro.

**Secondo oggetto:**

## **Modifica della legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale**

(Legge sui rapporti fra i Consigli)

### **Che cosa comporta la modifica della legge?**

La legge sui rapporti fra i Consigli disciplina in particolare la procedura tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, nonché i rapporti tra Assemblea federale e Consiglio federale. Oltre ad alcuni adattamenti di natura essenzialmente tecnica, rivestono soprattutto importanza le seguenti modifiche:

– Il Consiglio federale sarà tenuto ad informare regolarmente, tempestivamente e in modo esaustivo i presidenti delle Camere e le Commissioni di politica estera sugli sviluppi della politica estera. Esso consulterà le commissioni parlamentari competenti al fine di definire o modificare gli orientamenti e le direttive destinati ai nostri negoziatori nel caso di trattative internazionali che hanno un'incidenza sul diritto svizzero.

– La procedura di eliminazione delle divergenze tra le due Camere (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati), che hanno pari diritti, verrà semplificata. Nel caso in cui le due Camere non raggiungessero un accordo, dopo tre deliberazioni in ogni Camera verrà costituita una Conferenza di conciliazione. Finora un oggetto poteva venir rimandato indefinitamente da una Camera all'altra.

– E' soppressa la limitazione a sei anni della durata di appartenenza alle commissioni parlamentari permanenti. I deputati non saranno più costretti a cambiare commissione, proprio quando padroneggiano un campo complesso e sono divenuti validi interlocutori per l'amministrazione federale.

# Parere del Parlamento e del Consiglio federale

L'organizzazione e le procedure parlamentari devono venir adattate alle nuove esigenze. Il Consiglio federale sostiene dunque la modifica della legge sui rapporti fra i Consigli, decisa dal Parlamento. Esso condivide il parere dei presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, elaborato su richiesta degli Uffici delle Camere:

## Partecipazione più attiva del Parlamento in materia di politica estera

A prescindere da un'eventuale adesione della Svizzera allo SEE (Spazio economico europeo) o, in seguito, anche alla CE (Comunità europea), sempre più problemi sociali ed economici vengono risolti a livello internazionale. Attualmente l'Assemblea federale ha in linea di massima unicamente la facoltà di approvare o respingere in blocco gli accordi internazionali negoziati dal Consiglio federale o dai suoi delegati. Non le è data la possibilità di intervenire in fase di elaborazione del contenuto degli accordi, come è invece il caso per la legislazione nazionale.

Le Camere federali, ed in particolare le loro Commissioni di politica estera, dovranno poter seguire più da vicino gli sviluppi della politica internazionale, nell'ambito di un dialogo aperto con il Consiglio federale. In tal modo il Parlamento potrà prendere parte alle tratta-

tive internazionali. Gli interessi dell'elettorato verranno di conseguenza meglio rappresentati in fase di negoziato. Questa partecipazione favorirà inoltre un più vasto consenso sui risultati delle trattative, e il popolo verrà reso più partecipe degli affari di politica estera.

## Miglior collaborazione tra Consiglio nazionale e degli Stati

Spesso si ha l'impressione che la rappresentanza del popolo (Consiglio nazionale) e quella cantonale (Consiglio degli Stati) svolgano mansioni comuni senza alcuna coordinazione. Una semplificazione della procedura di eliminazione delle divergenze, limitata ad un massimo di tre fasi, dovrebbe accelerare i lavori parlamentari e migliorare nel contempo la collaborazione tra le due Camere, confermandone la parità di diritti.

---

## **Utilizzazione più razionale delle competenze tecniche dei deputati**

La qualità dei lavori dell'Assemblea federale dipende in larga misura dal lavoro svolto dalle commissioni parlamentari. E' in questa sede che si preparano nei dettagli, in un quadro ristretto, le decisioni delle Camere. E' dunque importante che la durata del mandato dei membri delle commissioni non sia limitata, come attualmente, a sei anni. I parlamentari che hanno acquistato dimestichezza in un campo specifico e complesso, e sono dunque divenuti validi interlocutori per gli esperti dell'amministrazione, non verrebbero più costretti a cambiare commissione.

Il comitato di referendum non ha espresso argomenti contrari a queste modifiche della legge sui rapporti fra i Consigli.

**Per tutti questi motivi, Parlamento e Consiglio federale raccomandano di accettare la modifica della legge sui rapporti fra i Consigli. Il Consiglio nazionale ha approvato il progetto con 146 voti contro 7, il Consiglio degli Stati con 31 voti, senza opposizione.**



Terzo e quarto oggetto:

**Modifica della legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi** (Legge sulle indennità parlamentari)

**Legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari** (Legge sui costi d'infrastruttura)

### Che cosa comportano gli oggetti in votazione?

La **legge sulle indennità parlamentari** disciplina la remunerazione dei deputati, che costituisce un reddito imponibile fiscalmente. Le indennità vanno distinte chiaramente dai contributi previsti dalla **legge sui costi d'infrastruttura**, che sono un rimborso delle spese sostenute dai parlamentari e non costituiscono dunque un reddito.

Le disposizioni più importanti – nuove o modificate – dei due disegni di legge nonché dei decreti federali che ne derivano sono le seguenti\*:

– l'indennità annua di base percepita dai membri del Consiglio nazionale è portata a 50 000 franchi. I membri del Consiglio degli Stati vengono remunerati dai Cantoni;

– la diaria ammonterà a 400 franchi. Considerato che in un anno vi sono 80-100 giorni di seduta (commissioni e sessioni), all'indennità di base si aggiunge un reddito di 32 000-40 000 franchi;

– ogni parlamentare avrà a disposizione un credito annuo massimo di 30 000 franchi per l'assunzione di collaboratori personali, nonché per

l'attribuzione di mandati. Tale credito potrà venir utilizzato quale sostegno in campo scientifico e amministrativo, oppure per sgravare il deputato in altri ambiti (p.es. indennizzo del sostituto di un agricoltore durante le sessioni parlamentari);

– ogni parlamentare avrà diritto a un ammontare annuo di 24 000 franchi destinato a coprire i suoi costi d'infrastruttura (p.es. materiale d'ufficio e affitto di locali amministrativi).

Complessivamente i redditi annui dei parlamentari passeranno dall'attuale media annua di 54 000-60 000 franchi a 82 000-90 000. La novità è costituita dai contributi all'infrastruttura personale e dal credito per l'assunzione di collaboratori personali.

\* Ad eccezione dell'indennità annua di base, l'entità dei contributi è stabilita da decreti federali che non sottostanno a referendum, ma che entreranno in vigore soltanto qualora vengano accolte la modifica della legge sulle indennità parlamentari e la nuova legge sui costi d'infrastruttura.

# Argomenti del comitato di referendum

Il comitato di referendum si richiama ai seguenti argomenti:

## **«No ad un Parlamento di professionisti»**

*La riforma parlamentare costituisce un passo evidente verso un Parlamento di professionisti. Il massiccio aumento delle indennità percepite dai deputati, l'ampliamento dei servizi del Parlamento e la concessione di un collaboratore personale a ciascun deputato non servono a rimediare alle cause dei problemi esistenti: contribuiscono unicamente a migliorare la situazione finanziaria dei parlamentari, creando le premesse per un Parlamento di professionisti.*

## **Più leggi, meno libertà**

*Il passaggio a un Parlamento di professionisti comporta tuttavia numerosi svantaggi. I deputati rinunciano alla loro attività professionale e perdono il contatto diretto con il Paese reale. La politica e le leggi saranno ancor più prerogativa di pochi. La possibilità di disporre di collaboratori personali e il maggior tempo a disposizione contribuiranno soltanto ad intensificare l'attività dei parlamentari e, in fin dei conti, a renderli meno efficienti. I parlamentari giustificheranno il loro aumento di salario proponendo più mozioni e quindi ancora più leggi. L'influenza dello Stato, la sua invadenza e le regolamentazioni aumenteranno ulteriormente. Si accentuerà la dipendenza dei parlamentari dal mandato politico, inducendoli a politicizzare maggiormente la loro azione a breve termine e in modo opportunistico, in vista di ottenere la rielezione.*

## **Obiettivo mancato**

*La presente riforma non affronta i problemi centrali del nostro Parlamento. La mancanza di una volontà di cambiamento da parte dei parlamentari, i cui orientamenti sono dettati in maniera troppo pronunciata da interessi personali, rende impossibili cambiamenti radicali delle strutture. Le «misure di riforma» decise non contribuiscono ad aumentare l'efficienza dell'attività parlamentare. A Berna, anziché fissare priorità e definire principi politici chiari, ci si continua a soffermare sui dettagli senza definire un orientamento specifico: il lavoro dei parlamentari è così disperso in una lotta su più fronti.*

*Di fronte ai disavanzi pubblici in continuo aumento, i deputati devono adoperarsi per trovare soluzioni innovatrici nell'intento di ridurre le spese. Una risposta costruttiva consisterebbe nel dare il buon esempio rinunciando, in tempi difficili, ad aumenti considerevoli del loro reddito personale. Tuttavia, chiedendo il raddoppio delle indennità, essi mettono di nuovo in forse la propria credibilità.*

*Diciamo quindi NO all'introduzione mascherata di un Parlamento di professionisti – NO a una riforma del Parlamento inefficace!»*

# Parere del Parlamento e del Consiglio federale

**Le condizioni di lavoro del Parlamento devono venir adattate al volume di lavoro, che è notevolmente aumentato. Per questo motivo il Consiglio federale sostiene la modifica, decisa dal Parlamento, della legge sulle indennità parlamentari nonché la nuova legge sui costi d'infrastruttura. Esso condivide il parere espresso dai presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati su richiesta degli Uffici delle Camere:**

## **Sì a un Parlamento di milizia vicino al popolo**

Il principale compito dei membri delle Camere federali è quello di rappresentare gli interessi del popolo (cfr. riquadro «Compiti dei membri delle Camere federali»). I parlamentari saranno in grado di svolgere al meglio questa funzione mantenendosi in stretto contatto con la realtà quotidiana dell'elettorato e potendo continuare a dedicarsi alla loro professione, in misura limitata, anche nel corso del loro mandato. Lo scopo della riforma parlamentare non è l'istituzione di un «Parlamento di professionisti» i cui membri, a tempo pieno, svolgono la loro attività solo a Berna, lontani dal cittadino. La riforma, al contrario, è intesa a creare i presupposti affinché il Parlamento di milizia possa essere conservato.

## **Un Parlamento di milizia non è dispensato dalla professionalità**

Gli elettori hanno diritto che i loro interessi siano difesi in maniera efficace in Parlamento. Non è più possibile, attualmente, soddisfare questa esigenza con mandati parlamentari esercitati mera-

mente come attività accessoria, quasi si trattasse di una carica onorifica. La nostra società e il nostro Stato sono in continua evoluzione; i problemi da risolvere sono sempre più complessi. I cittadini si aspettano giustamente dalle loro massime autorità federali competenza tecnica e attitudine alla gestione.

## **Indennizzo in funzione delle prestazioni**

Il tempo dedicato allo svolgimento del mandato parlamentare non si limita ai circa 50 giorni annuali di sessione. Vanno aggiunti 30-40 giorni di seduta nelle commissioni e nei gruppi, e almeno 30 giorni per la preparazione e lo studio degli atti. Un deputato dovrebbe inoltre disporre di almeno 30 giorni per curare i contatti con il suo elettorato e con le organizzazioni interessate. 150 giorni di lavoro costituiscono il 65 per cento dell'orario normale di lavoro annuale in Svizzera. Per tale prestazione un deputato riceve un compenso di 90 000 franchi. Se raffrontata agli stipendi percepiti in altre funzioni direzionali nel settore privato e nell'amministrazione, questa cifra non può considerarsi esagerata.

## In Parlamento siedono anche impiegati, piccoli artigiani, agricoltori e casalinghe

Senza l'appoggio di un datore di lavoro generoso, un salariato non può oggi permettersi di accettare un mandato parlamentare. Anche gli indipendenti si ritrovano in non minori difficoltà, dovendo assumere un sostituto durante la loro assenza. In una democra-

zia, una simile restrizione del diritto di eleggibilità è tutt'altro che soddisfacente. Un aumento adeguato delle indennità creerà le premesse necessarie affinché il mandato parlamentare non sia riservato esclusivamente a pochi privilegiati (p.es. rappresentanti di associazioni), ma, offrendo una copertura finanziaria sufficiente, possa essere esercitato anche da qualsiasi altra persona idonea.

## I compiti dei membri delle Camere federali

Nel nostro Stato federale, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati sono investiti di compiti di primaria importanza. Un'attività parlamentare efficiente è una premessa indispensabile per la fiducia dei cittadini nello Stato. I membri delle Camere rappresentano gli interessi dell'elettorato. Essi sono in particolare responsabili per:

- l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di **leggi federali** e di decreti federali, nonché l'approvazione di **trattati internazionali** (con riserva di referendum);
- l'elezione del **Consiglio federale** e del **Tribunale federale**;
- la **vigilanza** sulle attività del Consiglio federale, del Tribunale federale e dell'intera amministrazione federale;
- l'approvazione del **preventivo** e del **consuntivo** della Confederazione.

## **Una migliore infrastruttura quale premessa per un Parlamento di milizia**

Per poter lavorare in modo efficiente è necessario disporre di mezzi ausiliari appropriati (infrastruttura). Ciò vale in particolare per un parlamentare di milizia che, oltre al suo mandato, continua ad esercitare la sua professione. Un deputato deve potersi concentrare sui suoi compiti politici essenziali. Un sostegno personale che lo sgravi in particolare dai lavori amministrativi, che richiedono un enorme investimento di tempo (raccolta degli atti, corrispondenza, ecc.), gli sarebbe dunque di grande aiuto. Senza un simile appoggio, una funzione direzionale comparabile nell'economia privata o nell'amministrazione sarebbe oggi impensabile.

## **Una riforma del Parlamento finanziariamente sostenibile**

Le spese concernenti le Camere federali ammontano attualmente a circa 33 milioni di franchi annui (0,9 per mille delle spese complessive della Confederazione). La modifica della legge sulle indennità comporterebbe un aumento delle spese di 8,9 milioni di franchi, la legge sui costi d'infrastruttura un ulteriore aggravio di 13,3 milioni. A titolo di confronto, la sola Scuola di sport di Macolin risulta, con un budget annuale di 70 milioni di franchi, notevolmente più cara della nostra massima autorità

federale. Il risparmio è senza dubbio all'ordine del giorno; gli importi previsti per la riforma del Parlamento, se messi in relazione con l'importanza centrale di tale autorità, sono tuttavia talmente insignificanti che considerazioni di ordine economico dovrebbero passare in secondo piano.


## **Un Parlamento «a buon mercato» ci costerebbe troppo**

Il prezzo richiesto per un Parlamento a buon mercato è alto: la qualità della legislazione e la necessaria vigilanza sul Consiglio federale e l'amministrazione ne farebbero le spese. Non può essere nell'interesse dei cittadini se i rappresentanti da loro eletti non possono svolgere al meglio il proprio mandato. Un Parlamento forte, vicino al popolo, costituisce, assieme ai diritti popolari, la base stessa della democrazia.

**Per tutti questi motivi, Parlamento e Consiglio federale raccomandano di approvare sia la modifica della legge sulle indennità parlamentari sia la legge sui costi d'infrastruttura. Il Consiglio nazionale ha accolto la modifica della legge sulle indennità parlamentari con 130 voti contro 20, il Consiglio degli Stati con 22 voti contro 4. La legge sui costi d'infrastruttura è stata accolta con 126 voti contro 23 dal Consiglio nazionale, e con 25 voti contro 3 dal Consiglio degli Stati.**

---

**Quinto oggetto:  
Modifica della legge federale  
sulle tasse di bollo**





## L'essenziale in breve

### **Che cosa sono le tasse di bollo?**

Le tasse di bollo sono imposte che la Confederazione preleva sin dal 1918 su determinate operazioni finanziarie, in particolare sull'emissione di azioni e sul commercio di titoli. Esse rappresentano in media il 7,7 per cento degli introiti fiscali della Confederazione per gli anni dal 1989 al 1991 (2,1 miliardi di franchi annui).

### **La nostra piazza finanziaria deve rimanere competitiva**

La legge del 1973 sulle tasse di bollo abbisogna di una revisione. Infatti, essa pregiudica la competitività della piazza finanziaria svizzera in determinati settori. Consiglio federale e Parlamento hanno rapidamente preso le misure necessarie. La revisione della legge sulle tasse di bollo era stata bloccata nel giugno 1991 dall'opposizione del popolo al nuovo regime finanziario; nella sessione autunnale 1991, un'iniziativa parlamentare l'aveva tuttavia inserita nell'ordine del giorno delle due Camere, che l'hanno infine adottata.

### **Perché il referendum?**

Il Partito socialista svizzero ha chiesto il **referendum** contro la revisione della legge. Esso ritiene che le facilitazioni fiscali previste costituiscano una concessione troppo generosa fatta alle grandi banche e che la piazza finanziaria debba provvedere essa stessa a compensare le perdite che ne deriveranno.

### **Parere del Consiglio federale e del Parlamento**

Il **Consiglio federale e il Parlamento** ritengono invece che la revisione sia sostanzialmente necessaria per migliorare la competitività delle banche e delle società finanziarie svizzere per determinati tipi di operazioni. Occorre consentire a questi istituti di continuare ad esercitare in Svizzera il commercio dei titoli (azioni, obbligazioni, quote sociali, ecc.), di riportare in Svizzera operazioni finanziarie oggi effettuate all'estero ed eventualmente di sviluppare nuove attività finanziarie nel nostro Paese.

Anche le imprese beneficeranno degli sgravi fiscali previsti dal disegno del Parlamento, concernenti i fondi d'investimento, i trasferimenti di sede e le ristrutturazioni. La diminuzione di introiti che risulterebbe dalla revisione ammonta a circa 400 milioni di franchi.

## Che cosa apporta la nuova legge?

### Soppressione di alcuni tipi di tassa di bollo

Negli ultimi anni, le banche svizzere hanno istituito un numero sempre maggiore di fondi di investimento in Lussemburgo, dove le condizioni fiscali sono più favorevoli:

◆ soppressione delle tasse d'emissione sulle quote di fondi d'investimento.

La CE ha eliminato nel 1985 l'imposizione sul trasferimento di sede, sulle fusioni, sulle scissioni e sulle trasformazioni di società:

◆ soppressione delle corrispondenti tasse svizzere.

Le attuali tasse di bollo costituiscono un ostacolo per il commercio professionale di titoli:

◆ soppressione delle tasse di negoziazione sull'acquisto e il commercio professionale di titoli.

Secondo il diritto vigente, le banche svizzere non possono partecipare a certe emissioni di titoli:

◆ soppressione delle tasse di negoziazione sull'emissione di obbligazioni estere espresse in valuta straniera o di azioni estere (euro-emissioni).

L'attuale legislazione fiscale impedisce lo sviluppo in Svizzera di un vero e proprio mercato monetario:

◆ soppressione delle tasse di negoziazione sui titoli monetari svizzeri ed esteri.

Per i commercianti svizzeri di titoli, l'attività di mediazione tra due parti contraenti straniere è più costosa se svolta in Svizzera piuttosto che all'estero:

◆ soppressione delle tasse di negoziazione sulla mediazione in caso di trasferimento di obbligazioni estere tra due parti contraenti estere (banche, agenti di cambio, ecc.).

### Compensazione del minor introito

Per compensare la diminuzione di entrate, il disegno di legge prevede le seguenti misure:

◆ Le tasse d'emissione sono estese alle obbligazioni svizzere (titoli di breve durata compresi).

◆ Le tasse di negoziazione sul commercio di titoli si applicheranno anche alle società il cui attivo comprende titoli o partecipazioni per più di 10 milioni di franchi.

### Conseguenze finanziarie

Secondo le cifre degli esercizi 1990 e 1991, gli alleggerimenti fiscali susposti comportano minori introiti di 780-810 milioni di franchi annui. Le misure di compensazione dovrebbero fruttare tra 360 e 390 milioni di franchi annui: in conclusione, la revisione costerebbe alla Confederazione 420 milioni di franchi.

## Argomenti del comitato di referendum

Il comitato di referendum fonda la sua opposizione sui seguenti argomenti:

### **«Nessun regalo alle grandi banche senza compensazione»**

*La Confederazione è minacciata dai debiti e dai disavanzi. Di conseguenza, dobbiamo aspettarci programmi di risparmio, ai quali non sfuggiranno nemmeno i settori dell'AVS e della promozione della cultura. Soltanto sugli aerei da combattimento Consiglio federale e Parlamento non intendono risparmiare.*

*Il quinto rialzo dei tassi ipotecari è alle porte e le pigioni subiranno un nuovo aumento. I premi delle casse malati esplodono. Aumentano anche i disoccupati e la compensazione del rincaro è messa in discussione. La fine della recessione non è per domani.*

*Se i poteri pubblici e le imprese private sono in difficoltà, gli utili delle banche straboccano. Nel 1991, le tre maggiori banche hanno realizzato un profitto superiore a tre miliardi, cioè 800 milioni in più del 1990. Nelle condizioni attuali, possiamo regalare, togliendoli dalle casse federali, 420 milioni alle grandi banche e ai loro maggiori clienti? Tocca ai salariati colmare questo nuovo buco nelle casse federali?*

### **Tasse di bollo da abolire soltanto in caso di minaccia di trasferimento all'estero**

*Proprio perché le tasse di bollo sono un'imposta sociale, i grandi patrimoni e i grossi redditi cercano di sottrarsi. Le stesse banche svizzere svolgono in Lussemburgo determinate operazioni relative a emissioni e fondi d'investimento. Si è dunque proposto di eliminare le tasse di bollo su queste operazioni. Il PSS e i sindacati accondiscendono alla proposta soltanto a condizione che il buco creato nelle finanze federali sia colmato dalla piazza finanziaria e soltanto nella misura in cui l'abolizione delle tasse di bollo sia indispensabile per mantenere la competitività della Svizzera. Questa era d'altronde anche l'intenzione del Consiglio federale. Non accettiamo in nessun caso la concessione supplementare prevista a favore delle società holding e delle fusioni, che i partiti borghesi hanno voluto includere nel pacco regalo. Essa provocherebbe una perdita di 60 milioni, elargiti a chi non ne ha bisogno e non può peraltro cercare scampo all'estero.*

### **Uno sviluppo antisociale**

*La Svizzera sta diventando antisociale. I ricchi si arricchiscono sempre più, mentre i salariati devono tirare la cinghia. La nuova povertà tocca sempre maggiori gruppi di popolazione. Questo processo antisociale di ripartizione della ricchezza si accelererà se i partiti borghesi riusciranno a far adottare il disegno di revisione. Dobbiamo porre un freno a questa evoluzione malsana. Il PSS s'impegna per la competitività internazionale e la giustizia sociale. La prima non deve però essere realizzata a spese della seconda.*

**Le grandi banche, che non esitano ad aumentare i tassi ipotecari e che realizzano enormi utili, hanno bisogno di un monito e non di regali fiscali senza la minima compensazione.»**

# Parere del Consiglio federale

**La revisione proposta deve consentire di rafforzare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera, per mezzo di sgravi fiscali diventati urgenti. Il disegno di revisione deve essere approvato per i seguenti motivi:**

## **Restituire alla Svizzera la sua attrattiva finanziaria**

Un sistema bancario ben funzionante, che ricava utili dalle operazioni finanziarie, è stato per lungo tempo un cardine della nostra prosperità. Oggi però, per diverse ragioni, la piazza finanziaria svizzera è diventata meno attrattiva. Una parte delle operazioni sui titoli ci sfuggono e vengono svolte all'estero perché da noi sono sottoposte alla tassa di negoziazione e risultano dunque più costose per i clienti, se non addirittura irrealizzabili. Negli ultimi anni, gli introiti provenienti dalle tasse di bollo sono dunque diminuiti (1,9 miliardi di franchi nel 1991 contro 2,4 nel 1989), anche se negli ultimi tempi si è intravvista una certa ripresa.

## **Bisogna agire senza indugio**

La Svizzera deve agire senza indugio, se non vuole restare esclusa dai mercati finanziari internazionali. L'inerzia ci potrebbe costare cara. E' dunque urgente sgravare fiscalmente le operazioni che rischiano di emigrare altrove.

## **L'iniziativa del Parlamento**

Il Consiglio federale si è pronunciato a più riprese in favore di una revisione della legge sulle tasse di bollo. Ha dunque approvato l'iniziativa parlamentare avente per oggetto le tasse di negoziazione e le tasse d'emissione sulle quote di fondi d'investimento. Tuttavia, per motivi di bilancio, il Consiglio federale voleva che gli sgravi previsti fossero limitati alle misure più urgenti necessarie a mantenere la competitività della nostra piazza finanziaria. Per questa ragione, nel corso dei dibattiti parlamentari, ha proposto di rimandare lo sgravio delle tasse di trasferimento di sede e di ristrutturazione, e ha proposto misure compensative più incisive, al fine di non compromettere la già precaria situazione in cui versano le finanze federali.

## **Alleviamento per le banche e i loro clienti**

Le tasse di negoziazione colpiscono non soltanto le banche, ma soprattutto i loro clienti. Sono appunto i clienti con mandati importanti quelli che preferiscono andarsene a concludere le transazioni su mercati esteri. Tra questi figurano le società d'assicurazione, le casse pensioni e i fondi d'investimento svizzeri più importanti.

---


## **Una svolta da compiere**

Anche il bilancio della Confederazione profitta della prosperità del nostro mercato finanziario. La Svizzera deve rimanere un centro finanziario competitivo. Questo ramo della nostra economia mette a disposizione 120 000 posti di lavoro, nell'insieme ben remunerati; esso assicura inoltre un rilevante gettito fiscale. La soppressione selettiva di determinate tasse di negoziazione è una svolta che permetterà agli stabilimenti finanziari svizzeri di rafforzare la loro posizione nei confronti di una concorrenza internazionale sempre più agguerrita.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione della legge sulle tasse di bollo.**

Sesto oggetto:

## Legge federale sul diritto fondiario rurale





# L'essenziale in breve

## Senza terra non ci sono contadini

La terra ha un'importanza fondamentale per il ceto contadino: essa costituisce la base fondamentale ed essenziale della produzione alimentare agricola. Affinché un'economia agricola possa sopravvivere, è necessario metterle a disposizione terreni sufficienti, durevolmente e a buon mercato. Senza essere una novità, questa considerazione spiega perché sin dall'inizio del secolo, in Svizzera ed altrove, ci si sforzi di dare all'acquisizione di terreni agricoli una legislazione specifica. L'odierna legislazione ricalca sostanzialmente la situazione dell'immediato dopoguerra ed è in parte vecchia di ottant'anni. Inoltre, essa è dispersa in cinque differenti leggi.

## Una riforma necessaria

Il mercato fondiario è da qualche tempo sottoposto a forti tensioni. Questo fatto, unitamente all'evolversi della situazione in Europa, ha notevolmente allarmato i contadini. Il Consiglio federale e le Camere ne sono coscienti. La nuova legge proposta raggruppa le disposizioni del diritto fondiario rurale, semplificandole e adattandole alle esigenze dell'agricoltura.

## Perché il referendum?

Gli oppositori hanno chiesto il referendum perché vogliono che il mercato dei terreni agricoli sia retto dal libero gioco dell'offerta e della domanda. Essi rifiutano un intervento statale a protezione e sostegno dei contadini poiché lo ritengono controproducente e dannoso per la libertà.

## Parere del Consiglio federale e del Parlamento

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare la presente legge, che offre ai nostri contadini condizioni quadro migliori, senza comportare per lo Stato oneri finanziari supplementari. Un no alla revisione equivarrebbe a mantenere una legislazione vetusta e poco trasparente.

## Che cosa apporta la nuova legge?

- conferma che la terra è la base essenziale della produzione alimentare, senza imporre allo Stato nuovi oneri finanziari;
- raggruppa, in un unico testo di 96 articoli, le circa 300 disposizioni attualmente disperse in cinque leggi e nelle relative ordinanze;
- aiuta i contadini senza toccare gli interessi essenziali degli altri gruppi della popolazione, né rompere con l'attuale politica della proprietà;
- migliora la posizione del coltivatore diretto, conferendogli diritti di prelazione in caso di acquisizione di terreni agricoli;
- favorisce lo sfruttamento duraturo del suolo, assicurando l'esistenza a lungo termine delle aziende agricole;
- protegge le aziende esistenti, permette loro di ingrandirsi più facilmente, migliorandone così le strutture;
- concerne unicamente i terreni agricoli situati fuori delle zone edificabili;
- impedisce il puro impiego di capitali e la speculazione sui terreni agricoli;
- accorda ai coeredi e ai parenti una più larga partecipazione nel caso in cui la terra venga alienata prematuramente traendone un utile;
- prevede eccezioni ben motivate per chi intende comperare terreni al fine di preservare aziende in affitto, sfruttare risorse del suolo (per es. una cava) oppure assicurare la protezione della natura e del paesaggio.

## Argomenti del comitato di referendum

Il comitato di referendum fonda la sua opposizione sui seguenti argomenti:

«- La legge impedirebbe alle aziende agricole di evolvere verso una dimensione più adeguata dal profilo strutturale, la quale migliorerebbe la loro situazione economica e la loro competitività. Questo è contrario al settimo rapporto sull'agricoltura, che dimostra come sia necessario ripartire i costi d'esercizio su più vaste superfici coltivate. Questa immobilità delle strutture, che richiederebbe un massiccio sostegno da parte dei contribuenti senza apportare un miglioramento al tenore di vita contadino, deriva da due disposizioni:

- sarebbe proibito al titolare di un'azienda che occupa da 2,5 a 3 persone (una ventina di ettari di un'azienda diversificata o di una piccola azienda orticola o viticola) di acquistare una benché minima superficie supplementare per migliorare la redditività;
- non sarebbe possibile dividere un'azienda che occupa 0,75 persone (6 ettari di un'azienda diversificata) per migliorare la redditività delle aziende vicine.
- La legge provocherebbe la scomparsa dell'affitto agricolo, dato che non permetterebbe all'erede di chiedere l'attribuzione dell'azienda al valore di reddito. Eppure, l'affitto agricolo è importante per l'agricoltura, perché le consente di ridurre l'onere del capitale fondiario. Attualmente, 77 ettari di terra per settimana vengono acquistati da chi li coltiva.
- La legge provocherebbe una messa sotto tutela generalizzata dell'economia fondiaria rurale da parte dello Stato, e non soltanto nella zona agricola, generando un'enorme burocrazia. Per ogni transazione, l'autorità dovrebbe verificare se non sussista un frazionamento del podere, se l'acquirente sia effettivamente un agricoltore, se questi non disponga già di terreni sufficienti, se la distanza tra la fattoria e la particella acquistata non sia eccessiva. Tutto ciò è ancor più assurdo se si pensa al fatto che il prezzo dei terreni agricoli è in continuo ribasso. E l'esperienza dimostra che il diritto fondiario rurale serve spesso da laboratorio sperimentale per il diritto generale.
- Secondo il Consiglio federale, la garanzia della proprietà implica la possibilità di comperare e vendere liberamente. Questo principio, al pari di quello dell'uguaglianza tra i cittadini, sarebbe violato dalla proibizione, fatta al 95 per cento della popolazione (salvo qualche rara eccezione), di acquistare terreni agricoli.

La situazione dell'agricoltura è preoccupante. Essa merita qualcosa di meglio di una legge già sorpassata, che la condannerebbe a rinunciare a qualsiasi adattamento strutturale e ad aspettarsi il benessere soltanto dalle elemosine pubbliche.»

# Parere del Consiglio federale

**La riforma del diritto fondiario rurale crea chiarezza ed assicura a lungo termine l'esistenza dei contadini titolari di aziende in proprio. Essa concerne unicamente i terreni agricoli e rappresenta un modus vivendi moderno ed orientato al futuro tra le esigenze estreme in materia di diritto fondiario e le disposizioni sorpassate del diritto vigente. Nell'ottica del Consiglio federale i seguenti motivi sono determinanti:**

## **La speculazione viene ostacolata**

La situazione sul mercato dei terreni agricoli ha ormai raggiunto toni molto tesi a causa dell'aumento degli investimenti di capitale e delle transazioni speculative, benché nel corso degli ultimi due anni si sia assistito ad una tregua in alcune regioni. L'iniziativa popolare «città-campagna contro la speculazione fondiaria» chiedeva una riconversione totale in materia di diritto fondiario, ma fu respinta dal popolo e dai Cantoni nel 1989 perché giudicata troppo radicale. Elaborando un nuovo diritto fondiario rurale, il Consiglio federale ha tenuto fede alla promessa fatta in quell'occasione. Sono state così raggruppate e semplificate le disposizioni dimostratesi valide, perfezionandole nell'intento di proteggere gli agricoltori, i quali avranno un più facile accesso alla proprietà fondiaria. La speculazione fondiaria potrà essere ostacolata.

## **Legge ad impostazione liberale**

La legge è stata impostata secondo i termini più liberali, in osservanza della garanzia della proprietà ancorata nella

Costituzione. L'intervento dello Stato è dunque limitato al minimo. All'incirca l'85 per cento dei contratti d'acquisto potranno continuare a svolgersi nella sfera familiare, senza autorizzazione. La nuova legge, tuttavia, contribuirà a risolvere i conflitti. L'autorizzazione sarà necessaria unicamente per gli acquirenti che non fanno parte della famiglia. L'acquisto è permesso a chi intende coltivare la terra a titolo personale, per conservare aziende in affitto, per sfruttare risorse del sottosuolo (p. es. ghiaia) o a scopi di protezione della natura e del paesaggio.

## **Si favorisce il coltivatore diretto**

L'acquisto è facilitato a coloro che coltiveranno effettivamente la terra. Essi beneficieranno di una posizione privilegiata e di prezzi d'acquisto di favore all'interno della famiglia; in altri termini per l'acquisto della terra corrisponderanno essenzialmente la somma che potranno trarre dalla coltivazione del terreno (valore di reddito). In tal modo viene rafforzata la posizione del coltivatore diretto e promossa la proprietà fondiaria rurale. La terra, quale fondamento della produzione alimentare,

deve appartenere agli agricoltori. Grazie al principio della coltivazione diretta, sarà possibile porre un freno al continuo regresso della percentuale di agricoltori proprietari di fondi agricoli. Gli investitori svizzeri e stranieri vengono dissuasi dall'acquistare fondi agricoli. Le aziende agricole in affitto potranno, come in passato, venir alienate a investitori di capitali, a condizione che esse rimangano tali.

### **Miglioramento delle strutture e salvaguardia delle aziende agricole familiari**

La nuova legge favorisce le migliori strutturali: il proprietario avrà la possibilità di ampliare la sua azienda poiché beneficerà di una posizione di favore nell'acquisto di nuovi terreni. Potrà anche ampliare l'azienda ben oltre i livelli finora ammessi. Il tetto massimo è infatti fissato, a seconda del tipo di produzione, a una superficie aziendale attorno ai 70 ettari, dimensione raramente raggiunta in Svizzera, che permette un'esistenza superiore alla buona media. In tal modo si assicura la competitività della nostra agricoltura senza dover rinunciare alle piccole aziende agricole familiari. Se tali aziende non forniscono più un cespite sufficiente, esse possono tuttavia venir date in affitto per parcelle e quindi cedute per sezioni, oppure spartite tra gli eredi.

### **Sono interessati soltanto i terreni agricoli**

Alla nuova legge si rimprovera di avere effetti negativi sul terreno edificabile, facendo nascere l'esigenza di un nuovo diritto fondiario anche nelle aree urbane. Questa impressione è errata poiché viene chiaramente specificato che essa si applica esclusivamente ai fondi agricoli. La questione se e in qual forma misure analoghe s'impongano anche in materia di diritto fondiario urbano è completamente estranea a questa procedura e andrà risolta nell'ambito di un nuovo processo democratico, in cui i cittadini potranno esprimere la loro opinione.

**Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la revisione del diritto fondiario rurale.**

# Testi in votazione

## Primo oggetto:

### **Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino)**

del 4 ottobre 1991

#### **Sezione 1: Principio**

##### **Art. 1** Scopi

La Confederazione realizza un progetto di grande portata per tutelare la sua posizione in Europa nell'ambito della politica dei trasporti e per proteggere le Alpi da nuove immissioni dannose all'ecologia. Il progetto deve garantire la costruzione di un corridoio ferroviario efficace, che alleggerisca le strade dal traffico merci su grande distanza, serva al trasporto di viaggiatori e riduca gli eccessivi carichi ambientali preesistenti.

##### **Art. 2** Provvedimenti promozionali

Per promuovere la realizzazione degli obiettivi evocati nell'articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina, si adotteranno adeguati provvedimenti affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga principalmente su rotaia.

#### **Sezione 2: Concezione**

##### **Art. 3** In generale

Il progetto prevede:

- a. il miglioramento degli assi di transito del San Gottardo e del Lötschberg-Sempione in quanto sistema generale;
- b. l'integrazione delle ferrovie svizzere nella rete ferroviaria europea ad alte prestazioni;



- c. un miglior raccordo della Svizzera orientale all'asse di transito del San Gottardo;
- d. misure collaterali, segnatamente per trasferire il traffico di transito delle merci dalla strada alla ferrovia.

#### **Art. 4** Aspettative dei Cantoni

Nell'ambito della pianificazione e realizzazione delle opere devono essere soddisfatte adeguatamente le aspettative dei Cantoni interessati circa un tracciato conforme alle esigenze ambientali.

#### **Art. 5** Linea di base del San Gottardo

<sup>1</sup> La rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una nuova linea che raccorda Arth-Goldau a Lugano tramite una galleria di base tra le aree di Erstfeld/Silenen e di Bodio.

<sup>2</sup> La nuova linea dev'essere concepita in modo da permettere un'eventuale estensione all'area di Luino.

<sup>3</sup> Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene tramite la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni.

#### **Art. 6** Linea di base del Lötschberg

<sup>1</sup> La rete della Società ferroviaria delle Alpi bernesi Berna-Lötschberg-Sempione (BLS) è estesa con una nuova linea, con galleria di base, che allaccia l'area di Frutigen/Heustrich a quella di Gampel/Steg/Raron/Mundbach. Per la scelta del tracciato definitivo va tenuto conto, oltre che della compatibilità ambientale, della fattibilità tecnica, della durata dei lavori e del raffronto dei costi di costruzione e d'esercizio.

<sup>2</sup> La nuova linea dev'essere concepita in modo da permettere un raccordo diretto alla galleria del Sempione.

<sup>3</sup> È integrata con impianti di carico per i veicoli stradali a Heustrich e nella valle del Rodano.

<sup>4</sup> Deve assicurare anche un collegamento diretto con il Vallese centrale.

<sup>5</sup> L'estensione è oggetto di una modificazione e di una proroga della vigente concessione ferroviaria.

#### **Art. 7** Integrazione della Svizzera occidentale

<sup>1</sup> La Confederazione opera per includere la Svizzera occidentale nella rete europea ad alte prestazioni promuovendo la costruzione e l'ammodernamento del tratto Ginevra-Mâcon e il raccordo di Basilea.

<sup>2</sup> Si adopera per la realizzazione di migliori collegamenti con la Francia, tra Basilea e Ginevra, e con l'Italia.

## **Art. 8** Integrazione della Svizzera orientale

<sup>1</sup> La Confederazione opera per includere la Svizzera orientale nella rete europea ad alte prestazioni promuovendo lo sviluppo dei tratti Zurigo-Monaco e Zurigo-Stoccarda.

<sup>2</sup> Essa provvede a migliorare il raccordo tra la Svizzera orientale e la linea del San Gottardo e tiene conto delle particolari condizioni di traffico del Cantone dei Grigioni. A tal fine, in particolare, la rete delle FFS è completata con due nuove linee che allacciano le aree di Wädenswil-Au (Hirzel) e di Thalwil (Zimmerberg) a Litti/Baar.

## **Art. 9** Vie d'accesso alle trasversali alpine

La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d'accesso alle trasversali alpine nell'Altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private.

## **Art. 10** Adeguamento della rete ferroviaria esistente

<sup>1</sup> Le FFS e le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle nuove linee entro la messa in servizio di quest'ultime.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale coordina i progetti per farne un insieme coerente.

<sup>3</sup> Le vie d'accesso devono essere risanate con provvedimenti tecnici d'insonorizzazione il più tardi al momento della messa in servizio delle gallerie di base.

## **Sezione 3: Progetti**

### **Art. 11** Progetti preliminari

<sup>1</sup> I progetti preliminari delle nuove linee del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel raggugliano in particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle stazioni e dei terminali, agli impianti di carico degli autoveicoli e alle opere di incrocio.

<sup>2</sup> Tengono conto delle esigenze della pianificazione del territorio, della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché della difesa nazionale.

<sup>3</sup> Essi sono presentati all'Ufficio federale dei trasporti.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale dei trasporti sente le autorità federali, i Cantoni e le aziende ferroviarie interessati. I Comuni sono consultati dai Cantoni.

<sup>5</sup> I progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso determina il tracciato, le fasi dei lavori e il loro scadenario.

<sup>6</sup> In applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, la procedura d'esame e d'approvazione dei progetti preliminari include parimenti lo studio d'impatto sull'ambiente.

<sup>7</sup> Sono ammesse misure preparatorie per la messa a punto dei progetti o per la verifica delle basi decisionali. Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie decide sulle obiezioni di terzi. I proprietari sono avvertiti preliminarmente conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione. Le conseguenze giuridiche a livello d'indennizzo sono rette dalla legislazione federale in materia di espropriazione.

#### **Art. 12** Progetti messi in consultazione

<sup>1</sup> I progetti messi in consultazione concernenti le nuove linee del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel, comprese le opere annesse, sottostanno al decreto federale del 21 giugno 1991 sulla procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari.

<sup>2</sup> Per evitare doppiioni con la procedura d'approvazione dei progetti preliminari giusta l'articolo 11, il Consiglio federale può ordinare che si rinunci alla procedura d'esame preliminare all'interno dell'amministrazione secondo gli articoli 3-9 del decreto sulla procedura d'approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari.

<sup>3</sup> I progetti messi in consultazione devono recare un rapporto particolareggiato, incentrato sul tracciato definitivo, concernente l'impatto sull'ambiente.

#### **Art. 13** Libera concorrenza

<sup>1</sup> Nell'ambito della normativa federale in materia di appalti, la Confederazione assicura, per ogni tronco di linea, la libera concorrenza per i lavori di pianificazione, progettazione e costruzione.

<sup>2</sup> Per i candidati svizzeri e stranieri si esigeranno pari condizioni di concorrenza.

### **Sezione 4: Finanziamento**

#### **Art. 14** Condizioni

<sup>1</sup> La Confederazione mette a disposizione delle FFS e della BLS i mezzi finanziari necessari sotto forma di crediti di costruzione.

<sup>2</sup> I crediti di costruzione sono accordati con interesse al tasso di costo dei prestiti della Confederazione; gli interessi sono computati sul credito di costruzione.

<sup>3</sup> Quando un tratto è messo in esercizio, i crediti di costruzione, compresi i rispettivi interessi composti, sono consolidati in mutui a interessi variabili, rimborsabili in 60 anni.

<sup>4</sup> Il tasso d'interesse dei mutui come anche le altre modalità sono disciplinati mediante una convenzione tra il Consiglio federale e le ferrovie; gli interessi dei mutui devono coprire i tassi di costo dei prestiti della Confederazione.

<sup>5</sup> I mutui provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti e menzionati a titolo di credito di costruzione sono allibrati nella riserva per la circolazione stradale.

## **Art. 15** Mezzi di finanziamento

<sup>1</sup> Il finanziamento è assicurato mediante:

- a. le risorse generali della Confederazione;
- b. una parte del prodotto dei dazi sui carburanti, per quanto concernano le linee di base del San Gottardo e del Lötschberg conformemente agli articoli 5 e 6.

<sup>2</sup> I fondi attinti al prodotto dei dazi sui carburanti sono impiegati conformemente all'articolo 36<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera c della Costituzione federale.

## **Art. 16** Crediti d'impegno

<sup>1</sup> Le Camere federali stabiliscono globalmente i fondi necessari per la realizzazione del progetto del San Gottardo e del Lötschberg e li accordano ratealmente sotto forma di crediti d'impegno.

<sup>2</sup> Il pertinente credito globale consta dei crediti destinati alle opere delle FFS e della BLS come anche della quota del prodotto dei dazi sui carburanti impiegata secondo l'articolo 36<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera c della Costituzione federale.

<sup>3</sup> Il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 8 avviene tramite un credito specifico.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può integrare nel credito globale il rincaro riconosciuto nonché gli interessi intercalari e procedere a modici trasferimenti tra i diversi crediti d'opera.

## **Art. 17** Conto speciale

<sup>1</sup> Le FFS e la BLS tengono contabilità separata per l'allestimento dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle linee del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni.

## **Sezione 5: Coordinamento, controllo, rendiconto**

### **Art. 18** Gruppo di coordinamento e di controllo

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce un gruppo di controllo e coordinamento.

<sup>2</sup> Il gruppo ha in particolare i compiti seguenti:

- a. sorveglia la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione nonché la messa in esercizio delle nuove linee;
- b. sorveglia l'evoluzione dei costi e l'osservanza dei termini;
- c. provvede per il coordinamento tra le ferrovie;
- d. assiste il Consiglio federale e il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e propone provvedimenti in caso di divari significativi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza la composizione e i compiti del gruppo.

**Art. 19 Sorveglianza**

Il gruppo di controllo e coordinamento è subordinato al Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie.

**Art. 20 Rendiconto**

<sup>1</sup> Annualmente, la prima volta nel 1992, il Consiglio federale informa le Camere federali circa:

- a. lo stato di realizzazione del progetto;
- b. le spese effettive in base ai crediti d'impegno stanziati;
- c. l'onere che ne deriva per la Confederazione e i costi che questa dovrà probabilmente sopportare durante il quinquennio successivo.

<sup>2</sup> Ogni volta che sollecita un nuovo credito, il Consiglio federale informa inoltre le Camere federali in merito:

- a. ai costi globali previsti per la realizzazione del progetto;
- b. al calcolo aggiornato della redditività.

**Sezione 6: Disposizioni finali**

**Art. 21 Esecuzione**

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Esso emana le necessarie disposizioni.

**Art. 22 Referendum, entrata in vigore e validità**

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Esso ha effetto fino alla realizzazione dei progetti del San Gottardo, del Lötschberg e dello Zimmerberg/Hirzel, dopo di che il Consiglio federale è facultato ad abrogarlo.

## Secondo oggetto:

### Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti

(Legge sui rapporti fra i Consigli)

Modificazione del 4 ottobre 1991

I

La legge sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1, 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si radunano per le sessioni ordinarie l'ultimo lunedì di novembre, il primo lunedì di marzo e giugno e il lunedì seguente la Festa federale. Essi possono stabilire eccezionalmente un altro giorno per l'inizio della sessione.

<sup>2</sup> L'Assemblea federale si raduna in sessioni straordinarie su domanda del Consiglio federale, di un quarto dei membri del Consiglio nazionale o di cinque Cantoni.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Ciascun Consiglio può decidere di tenere proprie sessioni speciali. Ne informa tempestivamente l'altro, in modo che esso possa organizzare una contemporanea sessione speciale.

*Art. 2*

<sup>1</sup> I servizi del Parlamento provvedono all'invio delle convocazioni, del programma e della documentazione per le sessioni.

<sup>2</sup> Di regola, la documentazione deve essere in possesso dei deputati almeno 14 giorni prima della trattazione.

*Art. 3*

*Abrogato*

*Art. 8<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> L'Ufficio del Consiglio nazionale e l'Ufficio del Consiglio degli Stati compongono la Conferenza di coordinamento.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento classifica gli oggetti secondo la loro urgenza e delibera sulla pianificazione degli oggetti della legislatura, nonché su quella annuale delle attività dell'Assemblea federale. Essa coordina le attività dei due Consigli durante le sessioni.

<sup>3</sup> La Conferenza di coordinamento regola le questioni inerenti ai rapporti fra i due Consigli e fra l'Assemblea federale e il Consiglio federale. Si occupa anche delle relazioni dell'Assemblea federale con i parlamenti esteri e le organizzazioni internazionali.



<sup>4</sup> La Conferenza di coordinamento nomina al suo interno, per la durata di una legislatura, tre membri del Consiglio nazionale e tre membri del Consiglio degli Stati chiamati a far parte della Delegazione amministrativa. Questa si costituisce autonomamente. Sovrintende alla Direzione dei servizi del Parlamento e vigila sulla gestione generale e finanziaria dei servizi del Parlamento.

<sup>5</sup> La Conferenza di coordinamento può affidare compiti particolari a uno o più dei suoi membri.

<sup>6</sup> Le decisioni della Conferenza di coordinamento richiedono l'approvazione dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.

<sup>7</sup> Il presidente della Confederazione può partecipare alle sedute della Conferenza di coordinamento e il cancelliere della Confederazione a quelle della Conferenza di coordinamento e della Delegazione amministrativa. Il loro voto è consultivo e hanno diritto di presentare proposte.

*Sezione «1a. Commissione amministrativa» (art. 8<sup>quater</sup>)*

*Abrogata*

*Art. 8<sup>quinquies</sup> cpv. 5 e 6*

<sup>5</sup> Le commissioni possono presentare iniziative e interventi parlamentari, nonché rapporti su oggetti del loro campo d'attività.

<sup>6</sup> Le commissioni dei due Consigli coordinano le loro attività. Possono decidere di tenere sedute comuni destinate a raccogliere informazioni e ad ascoltare la relazione di entrata in materia.

*Art. 8<sup>sexies</sup> cpv. 2, 3 e 4*

*Abrogati*

*Art. 8<sup>novies</sup> cpv. 1 lett. b e cpv. 6*

<sup>1</sup> I servizi del Parlamento sono a disposizione dei due Consigli, dei loro organi e dei deputati. Svolgono in particolare i compiti seguenti:

b. lavori di segretariato, di traduzione e di verbalizzazione per l'Assemblea federale plenaria, per i due Consigli e per le loro commissioni.

<sup>6</sup> I compiti e l'organizzazione dei servizi del Parlamento nonché i loro rapporti con l'Amministrazione federale e le attribuzioni della Delegazione amministrativa sono disciplinati in un decreto federale non soggetto a referendum.

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> I presidenti dei due Consigli si accordano sulla priorità, fatta salva l'approvazione della Conferenza di coordinamento. Se un'intesa non è raggiunta nella Conferenza di coordinamento, la priorità è attribuita mediante sorteggio.

*Art. 10*

*Abrogato*

#### *Art. 14*

<sup>1</sup> Per gli oggetti che devono essere trattati da ambedue i Consigli, è necessaria la loro decisione concorde.

<sup>2</sup> Il capoverso precedente non si applica alle petizioni.

<sup>3</sup> Rimane salva la procedura prevista per le mozioni (art. 22).

#### *Art. 16 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e cpv. 2*

<sup>1</sup> Qualora, dopo la prima deliberazione su un affare nei due Consigli, rimangano divergenze da eliminare, le decisioni discordi di un Consiglio sono inviate per deliberazione all'altro Consiglio, fino al conseguimento di un'intesa.

<sup>1bis</sup> Le due commissioni coordinano il loro esame preliminare, ma decidono separatamente. Per preparare le loro decisioni, le commissioni possono tenere sedute comuni o istituire comitati di mediazione.

<sup>2</sup> Dopo la prima deliberazione in ciascun Consiglio, la nuova deliberazione è esclusivamente limitata ai punti sui quali non è stata conseguita alcuna intesa.

#### *Art. 17 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Se le divergenze sussistono dopo tre deliberazioni in ciascun Consiglio, le commissioni inviano ognuna 13 membri alla conferenza di conciliazione. Questa deve cercare il conseguimento di un'intesa.

<sup>2</sup> Se la commissione di uno dei Consigli annovera meno di 13 membri, essa è completata fino a raggiungere questo numero di membri. Per quanto concerne la composizione delle delegazioni delle due commissioni, è applicabile l'articolo <sup>gquinquies</sup> capoverso 2.

#### *Art. 21<sup>ter</sup> cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Il Consiglio decide il seguito da dare all'iniziativa entro un anno dal deposito del rapporto della commissione.

#### *Art. 21<sup>quinquies</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> Se non appartiene alla commissione, il promotore dell'iniziativa ha il diritto di assistere con voto consultivo alle sedute della commissione al momento dell'esame preliminare e all'atto delle deliberazioni sul merito.

### **VI<sup>bis</sup>. Partecipazione nel campo della politica estera**

#### *Art. 47<sup>bis</sup>a*

<sup>1</sup> I due Consigli seguono gli sviluppi internazionali e accompagnano i negoziati che la Svizzera conduce con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale informa senza indugio, regolarmente e in modo completo, i presidenti dei Consigli e le commissioni di politica estera sulla situazione politica estera, sui progetti nel quadro delle organizzazioni internazionali e sui negoziati con Stati esteri.

<sup>3</sup> In caso di negoziati nell'ambito di organizzazioni internazionali, che conducono a decisioni direttamente applicabili in diritto svizzero o implicanti la modifica della legislazione svizzera, il Consiglio federale consulta le commissioni di politica estera prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato di negoziazione.

<sup>4</sup> Le commissioni possono comunicare al Consiglio federale il loro parere sulle direttive e linee direttrici del mandato di negoziazione. Il Consiglio federale informa le commissioni sul proseguimento dei negoziati.

<sup>5</sup> A richiesta delle commissioni competenti, i capoversi 3 e 4 si applicano per analogia anche ai negoziati con Stati esteri o organizzazioni internazionali concernenti accordi internazionali.

<sup>6</sup> Le commissioni informano le altre commissioni permanenti sugli oggetti che concernono il settore di loro competenza. Le altre commissioni permanenti sono consultate. I presidenti delle commissioni coordinano i lavori.

#### *Art. 47<sup>ter</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> Per l'esame dei rapporti di gestione del Consiglio federale, delle aziende e stabilimenti della Confederazione, nonché dei Tribunali federali, l'esame e la vigilanza particolari circa la gestione dell'amministrazione federale e degli organi giudiziari, ogni Consiglio nomina una commissione permanente della gestione.

#### *Art. 48*

Per l'esame del preventivo e del consuntivo della Confederazione, compresi quelli delle sue aziende e stabilimenti, ciascun Consiglio istituisce una commissione permanente delle finanze.

## II

### *Disposizioni transitorie*

<sup>1</sup> Per gli oggetti la cui prima deliberazione nei due Consigli è terminata prima dell'entrata in vigore della presente legge, in materia di eliminazione delle divergenze è applicabile il diritto previgente (art. 14-17). Per tutti gli altri oggetti il nuovo diritto è applicabile a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Entro un anno dall'entrata in vigore della presente revisione, le Camere federali prendono tutte le decisioni necessarie affinché il principio costituzionale della parità delle lingue ufficiali possa essere attuato in Parlamento.

## III

### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.

## Terzo oggetto:

### Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi

(Legge sulle indennità parlamentari)

Modificazione del 4 ottobre 1991

I

La legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:

#### *Titolo*

Legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi (legge sulle indennità parlamentari)

#### *Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> I membri del Consiglio degli Stati sono indennizzati dai Cantoni per l'indennità di base; per il resto sono indennizzati dalla Confederazione come i membri del Consiglio nazionale.

#### *Art. 2 Indennità annua di base*

I membri del Consiglio nazionale ricevono un'indennità annua di base di 50 000 franchi quale compenso per i lavori preparatori di parlamentare e le attività politiche inerenti al mandato.

#### *Art. 5 cpv. 1, 2 e 4*

<sup>1</sup> Il parlamentare riceve, a richiesta, un abbonamento generale di 1a classe delle FFS o un'indennità corrispondente.

#### <sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> La Confederazione assume le spese di viaggio in aereo all'estero. Gli Uffici dei Consigli determinano i voli interni per i quali la Confederazione assume le spese.

#### *Art. 7 Previdenza*

I deputati ricevono un contributo vincolato, destinato al mantenimento della previdenza professionale precedente oppure alla costituzione o al miglioramento di una previdenza professionale.

*Art. 10* Indennità per l'esercizio di funzioni particolari

<sup>1</sup> I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo speciale.

<sup>2</sup> I presidenti di una commissione, di una delegazione, di una sottocommissione o di un gruppo ricevono un'indennità speciale.

<sup>3</sup> Gli Uffici possono accordare altre indennità speciali ai parlamentari che adempiono compiti particolari.

*Art. 11 e 12*

*Abrogati*

*Art. 14 cpv. 1*

<sup>1</sup> Un decreto federale non soggetto al referendum disciplina l'esecuzione della legge, determina l'ammontare delle singole indennità, il loro adeguamento al rincaro, nonché il loro versamento in caso di malattia.

II

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.

## **Quarto oggetto:**

### **Legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari**

**(Legge sui costi d'infrastruttura)**

del 4 ottobre 1991

#### **Art. 1** Contributi ai gruppi

I gruppi ricevono un contributo annuo destinato a coprire i costi della loro segreteria; esso consiste in un ammontare annuo di base e in un ammontare fisso per deputato.

#### **Art. 2** Collaboratori personali e mandati

<sup>1</sup> Un credito annuo è messo a disposizione di ogni membro dei Consigli per aiuto personale in campo scientifico e amministrativo, in particolare per l'assunzione di collaboratori personali o il conferimento di mandati.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento può, in casi speciali, estendere il campo d'applicazione del capoverso 1, in particolare per sgravare in altri settori un deputato.

#### **Art. 3** Infrastruttura personale

I parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire i loro costi amministrativi e d'infrastruttura.

#### **Art. 4** Esecuzione della legge

<sup>1</sup> Un decreto federale non sottoposto al referendum disciplina l'esecuzione della legge e stabilisce l'ammontare dei contributi e del credito giusta l'articolo 2.


<sup>2</sup> Se il diritto a un credito o a un contributo è incerto, oppure se un parlamentare contesta l'esattezza di un conteggio, decide definitivamente l'Ufficio del Consiglio cui il parlamentare appartiene.

#### **Art. 5** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Essa entra in vigore il 1° febbraio 1992.





## Quinto oggetto:

### Legge federale sulle tasse di bollo

Modificazione del 4 ottobre 1991

I

La legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> La Confederazione riscuote tasse di bollo su:

- a. l'emissione dei seguenti titoli svizzeri:
  1. azioni,
  2. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative,
  3. buoni di godimento,
  4. obbligazioni,
  5. titoli del mercato monetario;
- b. la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri:
  1. obbligazioni,
  2. azioni,
  3. quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative,
  4. buoni di godimento,
  5. quote di fondi di investimento,
  6. documenti che giusta la presente legge sono assimilati ai titoli designati ai numeri da 1 a 5.

*Art. 4 cpv. 3, 4 e 5*

<sup>3</sup> Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi e emessi in più esemplari, per raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Sono considerate obbligazioni in questo senso segnatamente le obbligazioni di prestiti, compresi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l'articolo 875 del Codice civile, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito, nonché i crediti iscritti nel libro dei debiti.

<sup>4</sup> Sono parimenti considerati obbligazioni:

- a. gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e gli altri effetti scontabili emessi in più esemplari destinati ad essere offerti al pubblico;
- b. i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui;

c. i crediti contabili emessi in più esemplari per procacciarsi collettivamente capitale.

<sup>5</sup> Sono titoli del mercato monetario le obbligazioni con una durata contrattuale fissa che non supera dodici mesi.

*Titolo prima dell'art. 5*

*(Concerne unicamente il testo francese)*

*Art. 5, titolo nonché cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c*

Diritti di partecipazione

<sup>1</sup> Soggiacciono alla tassa:

b. *Abrogata*

<sup>2</sup> Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati:

c. *Abrogata*

*Art. 5a* Obbligazioni e titoli del mercato monetario

<sup>1</sup> La tassa di emissione sulle obbligazioni e i titoli del mercato monetario ha per oggetto:

a. l'emissione, da parte di persone domiciliate in Svizzera, di obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4) e di certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri;

b. l'emissione di titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5) da parte di persone domiciliate in Svizzera.

<sup>2</sup> Il rinnovo di obbligazioni e di titoli del mercato monetario è assimilato all'emissione. Si considerano rinnovo l'aumento del valore nominale, la proroga della durata contrattuale e, per i titoli rimborsabili unicamente su disdetta, la modifica delle condizioni di interesse.

*Art. 6 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>, e, f*

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

a.<sup>bis</sup> i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative;

e. *Abrogata*

f. *(Concerne unicamente il testo tedesco).*

*Art. 7 cpv. 1 lett. f e cpv. 2*

<sup>1</sup> Il credito fiscale sorge:

f. quanto alle obbligazioni e ai titoli del mercato monetario: all'atto dell'emissione.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 8, titolo e cpv. 2*

Diritti di partecipazione

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 9 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> La tassa è:

- a. *Abrogata*
- c. *Abrogata*

*Art. 9a* Obbligazioni e titoli del mercato monetario

La tassa sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 3-5) è calcolata sul valore nominale e ammonta:

- a. per le obbligazioni di prestiti, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie e i crediti iscritti nel libro dei debiti: all'1,2 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima;
- b. per le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito: allo 0,6 per mille per ogni anno intero o iniziato della durata massima;
- c. per i titoli del mercato monetario: allo 0,6 per mille, calcolato in ragione di 1/360 di questa aliquota per ogni giorno della durata contrattuale.

*Art. 10 cpv. 1 primo periodo, cpv. 2, 3 e 4*

<sup>1</sup> Per i diritti di partecipazione l'obbligo fiscale incombe alla società. ...

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Per le obbligazioni e i titoli del mercato monetario l'obbligo fiscale incombe al debitore svizzero che li emette. Le banche che collaborano all'emissione sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa.

<sup>4</sup> Per i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui nei confronti di debitori svizzeri l'obbligo fiscale incombe alla persona domiciliata in Svizzera che li emette.

*Art. 11 lett. b*

La tassa è esigibile:

- b. sulle obbligazioni di cassa, i titoli del mercato monetario e i buoni di godimento emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);

*Art. 13 cpv. 2 lett. a, b e c; nonché cpv. 3*

<sup>2</sup> Sono documenti imponibili:

- a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera:
  - 1. obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4);
  - 2. le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata e di cooperative, i buoni di godimento;
  - 3. le quote di fondi di investimento;

- b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a. Il Consiglio federale deve esentare dalla tassa l'emissione di titoli esteri ove l'evoluzione monetaria o del mercato dei capitali lo esiga;
- c. i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a e b.

<sup>3</sup> Sono negoziatori di titoli:

- a. le banche e le società finanziarie affini alle banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, nonché la Banca nazionale svizzera;
- b. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabilimenti e succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella definizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzialmente:
  1. nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi (negoziatori), oppure
  2. nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti in investimenti o gerenti di patrimoni (mediatori);
- c. le direzioni dei fondi di investimento;
- d. le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2.

*Art. 14 cpv. 1 lett. a, c, f, g e h, nonché cpv. 2 e 3*

<sup>1</sup> Non soggiacciono alla tassa:

- a. l'emissione di azioni, quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di godimento, quote di fondi di investimento, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
- c. *Abrogata*
- f. l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri in valuta estera (euro-obbligazioni), nonché di diritti di partecipazione a società straniere. Si considerano euro-obbligazioni esclusivamente i titoli i cui versamenti di interessi e il cui rimborso di capitale vengono effettuati in valuta estera;
- g. il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;
- h. la mediazione nella compra e nella vendita di obbligazioni straniere tra due contraenti stranieri.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Il negoziatore professionale di titoli giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b numero 1 è esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando aliena titoli facenti parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo. Si considera stock commerciale lo stock di documenti imponibili che risulta dall'attività commerciale del negoziatore professionale, non però le partecipazioni e gli stock aventi il carattere di investimento.

*Art. 16a*

*Abrogato*

*Art. 18 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il negoziatore di titoli è inoltre considerato parte contraente se emette certificati concernenti la sottopartecipazione a crediti da mutui.

*Art. 19* Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

Se al momento della conclusione di un negozio con titoli esteri una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero la (mezza) tassa dovuta da detta parte contraente decade.

II

<sup>1</sup> La presente modificazione sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



## **Sesto oggetto:**

### **Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)**

del 4 ottobre 1991

#### **Titolo primo: Disposizioni generali**

#### **Capitolo 1: Scopo, oggetto e campo d'applicazione**

#### **Sezione 1: Scopo e oggetto**

##### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente legge ha lo scopo di:

- a. promuovere la proprietà fondiaria rurale e segnatamente conservare, migliorandone le strutture, le aziende familiari, fondamento di un ceto rurale sano e di un'agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo;
- b. rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell'affittuario, in caso di acquisto di aziende o fondi agricoli;
- c. combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo.

<sup>2</sup> La presente legge contiene disposizioni su:

- a. l'acquisto di aziende e fondi agricoli;
- b. la costituzione in pegno di fondi agricoli;
- c. la divisione di aziende agricole e il frazionamento di fondi agricoli.

#### **Sezione 2: Campo d'applicazione**

##### **Art. 2 Campo d'applicazione generale**

<sup>1</sup> La presente legge si applica ai fondi agricoli isolati o facenti parte di un'azienda agricola, ubicati fuori di una zona edificabile ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio e di cui sia lecita un'utilizzazione agricola.

<sup>2</sup> La presente legge si applica inoltre:

- a. ai fondi e parti di fondi comprendenti edifici e impianti agricoli, inclusa un'adeguata area circostante, ubicati in una zona edificabile e facenti parte di un'azienda agricola;
- b. alle selve facenti parte di un'azienda agricola;
- c. ai fondi ubicati in parte in una zona edificabile, fintanto che non sono suddivisi secondo le zone di utilizzazione;
- d. ai fondi con utilizzazione mista, non suddivisi in una parte agricola e in una parte non agricola.

<sup>3</sup> La presente legge non si applica ai fondi di esigua estensione, di meno di 10 are per le vigne, o meno di 25 are per gli altri terreni, e non facenti parte di un'azienda agricola.

### **Art. 3** Campo d'applicazione speciale

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente legge relative ai fondi agricoli si applicano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agricoli.

<sup>2</sup> Gli articoli 15 capoverso 2 e 51 capoverso 2 si applicano ai fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola strettamente connessa a un'azienda agricola.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente legge sul diritto all'utile si applicano a tutte le aziende e a tutti i fondi che l'alienante ha acquistato in vista dell'utilizzazione agricola.

<sup>4</sup> Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) e sulle misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo (art. 73-79) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).

### **Art. 4** Disposizioni speciali sulle aziende agricole

<sup>1</sup> Le disposizioni speciali della presente legge relative alle aziende agricole si applicano ai fondi che, soli o con altri fondi, costituiscono un'azienda agricola.

<sup>2</sup> Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche alle partecipazioni maggioritarie a persone giuridiche, i cui attivi consistono principalmente di un'azienda agricola.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulle aziende agricole non si applicano ai fondi agricoli che:  
a. fanno parte di un'azienda agricola conformemente all'articolo 8;  
b. possono essere disgiunti dall'azienda agricola con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione.

### **Art. 5** Riserve del diritto cantonale

I Cantoni possono:

a. sottoporre alle disposizioni sulle aziende agricole le aziende agricole che non adempiono le condizioni dell'articolo 7;

b. escludere l'applicazione della presente legge ai diritti di godimento e di partecipazione su almeude, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almeude, d'alpi, di foreste o ad altre simili corporazioni, a meno che tali diritti non facciano parte di un'azienda agricola alla quale sono applicabili le disposizioni della presente legge sulle aziende agricole.

## Capitolo 2: Definizioni

### Art. 6 Fondo agricolo

<sup>1</sup> È agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola.

<sup>2</sup> Sono fondi agricoli anche i diritti di godimento e di partecipazione su almen-  
de, alpi, foreste e pascoli appartenenti a consorzi di almen-  
de, alpi, foreste o  
ad altre simili corporazioni.

### Art. 7 Azienda agricola; in generale

<sup>1</sup> È azienda agricola un insieme di fondi, costruzioni ed impianti agricoli che  
serve da base alla produzione agricola ed implica almeno metà della forza lavo-  
ro di una famiglia contadina.

<sup>2</sup> Le aziende orticole sono considerate aziende agricole se adempiono le condi-  
zioni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Per valutare se si tratti di un'azienda agricola, devono essere presi in consi-  
derazione i fondi assoggettati alla presente legge (art. 2).

<sup>4</sup> Devono inoltre essere prese in considerazione:

- a. le circostanze locali;
- b. la possibilità di costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione o di  
trasformare, rinnovare o sostituire quelli esistenti se le relative spese sono  
sopportabili per l'azienda;
- c. i fondi affittati per una lunga durata.

<sup>5</sup> Un'azienda mista è un'azienda agricola se ha carattere agricolo preponde-  
rante.

### Art. 8 Aziende agricole affittate per particelle

Le disposizioni sui singoli fondi agricoli si applicano all'azienda agricola che  
è lecitamente affittata per particelle, del tutto o in parte preponderante, da ol-  
tre sei anni e non soltanto temporaneamente né per ragioni personali ai sensi  
dell'articolo 31 capoverso 1 lettere e e f della legge federale del 4 ottobre  
1985 sull'affitto agricolo.

### Art. 9 Coltivatore diretto

<sup>1</sup> È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e dirige personal-  
mente l'azienda agricola.

<sup>2</sup> È idoneo alla coltivazione diretta chi ha le capacità, necessarie secondo la  
concezione usuale nel Paese, per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per diri-  
gere personalmente un'azienda agricola.

## **Art. 10** Valore di reddito

<sup>1</sup> Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde al reddito di un'azienda agricola o di un fondo agricolo gestiti secondo gli usi del Paese. Il reddito e il tasso d'interesse sono fissati secondo una media pluriennale (periodo di calcolo).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale regola il modo e il periodo di calcolo, come pure i dettagli della stima.

### **Titolo secondo:**

## **Restrizioni di diritto privato dei rapporti giuridici concernenti le aziende e i fondi agricoli**

### **Capitolo 1: Divisione successoria**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 11** Diritto all'attribuzione di un'azienda agricola

<sup>1</sup> Se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, ogni erede può domandarne l'attribuzione nella divisione, ove intenda procedere alla coltivazione diretta e ne sembri idoneo.

<sup>2</sup> Se nessun erede domanda l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta o se quello che ne chiede l'attribuzione non ne sembri idoneo, ogni erede legittimario può domandarne l'attribuzione.

<sup>3</sup> Se l'azienda agricola è attribuita a un erede che non sia il coniuge superstite, questi può chiedere, ove le circostanze lo consentano, l'attribuzione di un usufrutto su un'abitazione o un diritto d'abitazione, imputandoli sui suoi diritti. I coniugi possono modificare o escludere tale diritto mediante contratto concluso per atto pubblico.

### **Art. 12** Rinvio della divisione

<sup>1</sup> Se l'ereditando lascia come eredi discendenti minorenni, gli eredi devono mantenere la comunità ereditaria fino a che sia possibile decidere se un discendente riprenda l'azienda per la coltivazione diretta.

<sup>2</sup> Se però un erede legittimo soddisfa le condizioni della coltivazione diretta al momento dell'apertura della successione, l'azienda dev'essergli attribuita.

<sup>3</sup> Se l'azienda agricola è affittata a lungo termine, l'erede che intenda riprenderla per la coltivazione diretta può domandare che la decisione in merito all'attribuzione sia differita fino, al più tardi, a un anno prima della scadenza del contratto di affitto.

### **Art. 13** Diritto all'attribuzione della quota di comproprietà

Se tra i beni della successione vi è una quota di comproprietà di un'azienda agricola, ogni erede può esigere l'attribuzione della quota alle condizioni alle quali potrebbe domandare l'attribuzione dell'azienda.

**Art. 14** Diritto all'attribuzione in caso di proprietà comune

<sup>1</sup> Se tra i beni della successione vi è una partecipazione, trasmissibile per successione, a rapporti di proprietà comune, ogni erede può domandare di subentrare al defunto, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola.

<sup>2</sup> Se tra i beni della successione vi è una partecipazione a rapporti di proprietà comune e se questi prendono fine con la morte di un proprietario, ogni erede può domandare di cooperare, al posto del defunto, alla liquidazione della proprietà comune, alle condizioni alle quali potrebbe fare valere l'attribuzione dell'azienda agricola.

**Art. 15** Pertinenze aziendali, azienda accessoria non agricola

<sup>1</sup> L'erede che fa valere l'attribuzione dell'azienda agricola per la coltivazione diretta può inoltre domandare l'attribuzione delle pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.).

<sup>2</sup> Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, l'erede che fa valere un diritto all'attribuzione può domandare l'attribuzione delle due aziende.

**Art. 16** Divisione dell'azienda

<sup>1</sup> Se l'azienda agricola si presta, per estensione e natura, a una divisione in due o più aziende che offrono ciascuna buoni mezzi d'esistenza a una famiglia contadina, l'azienda può esser divisa previa approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60 lett. b).

<sup>2</sup> Il diritto alla divisione compete soltanto agli eredi che intendano procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei.

**Art. 17** Imputazione sulla quota ereditaria

<sup>1</sup> L'azienda agricola è imputata per il valore di reddito sulla quota ereditaria dell'erede coltivatore diretto.

<sup>2</sup> Le pertinenze sono imputate per il valore d'uso e l'azienda accessoria non agricola per il valore venale.

**Art. 18** Aumento del valore d'imputazione

<sup>1</sup> Se dall'imputazione per il valore di reddito risulta un'eccedenza dei passivi della successione, il valore d'imputazione è aumentato in corrispondenza ma non oltre il valore venale.

<sup>2</sup> Inoltre, i coeredi possono domandare che il valore d'imputazione sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano.

<sup>3</sup> Sono segnatamente circostanze speciali un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'ereditando nei dieci anni precedenti la sua morte.

### **Art. 19** Disposizioni dell'ereditando in caso di concorso di eredi

<sup>1</sup> Se più eredi soddisfano le condizioni per l'attribuzione dell'azienda agricola, l'ereditando può, per testamento o contratto successorio, designare uno di loro come assuntore.

<sup>2</sup> L'ereditando non può privare del diritto all'attribuzione un erede legittimario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, a favore di un erede che non intende procedere alla coltivazione diretta o non ne sembra idoneo o di un erede istituito.

<sup>3</sup> Rimangono salve la diseredazione e la rinuncia d'eredità.

### **Art. 20** Assenza di disposizioni dell'ereditando

<sup>1</sup> Se l'ereditando non ha designato l'assuntore, il diritto all'attribuzione dell'erede legittimario è poziore a quello degli altri eredi.

<sup>2</sup> Negli altri casi, per l'attribuzione è determinante la situazione personale degli eredi.

### **Art. 21** Diritto all'attribuzione di un fondo agricolo

<sup>1</sup> Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un'azienda agricola, un erede può domandarne l'attribuzione per il doppio valore di reddito, purché sia proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola e il fondo sia ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative all'aumento del valore d'imputazione per le aziende agricole e alla restrizione della libertà di disporre si applicano per analogia.

### **Art. 22** Decadenza del diritto all'attribuzione

Il diritto all'attribuzione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo non compete all'erede che sia già proprietario o disponga economicamente di un'azienda agricola che offre a una famiglia contadina buoni mezzi d'esistenza superiori alla media.

### **Art. 23** Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione

<sup>1</sup> Se nella divisione della successione un'azienda agricola è attribuita a un erede per la coltivazione diretta, questi può alienarla nei dieci anni successivi soltanto con l'accordo dei coeredi.

<sup>2</sup> Tale accordo non è necessario se:

- a. l'azienda agricola è acquistata da un discendente che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b. l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- c. l'erede aliena fondi o parti di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).



**Art. 24** Garanzia della coltivazione diretta; diritto di compera

<sup>1</sup> Se, entro il termine di dieci anni, l'erede o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, ogni coerede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo ha un diritto di compera sull'azienda.

<sup>2</sup> L'erede nei confronti del quale è esercitato il diritto di compera ha diritto al prezzo per il quale l'azienda è stata imputata sulla sua quota nella divisione della successione. Egli ha inoltre diritto a indennizzo per le spese che hanno aumentato il valore dell'azienda; quest'ultime sono computate al valore attuale.

<sup>3</sup> Il diritto di compera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Esso si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima.

<sup>4</sup> Il diritto di compera non può essere esercitato se:

- a. un discendente intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b. l'erede muore e uno dei suoi eredi intende riprendere l'azienda agricola per la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c. l'erede aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 o è costretto a separarsene in via forzata;
- d. l'erede aliena fondi o parte di fondi agricoli con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).

<sup>5</sup> In caso di cessazione della coltivazione diretta in seguito a infortunio o malattia e se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di compera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.

**Sezione 2: Diritto di compera dei parenti****Art. 25** Principio

<sup>1</sup> Se tra i beni della successione vi è un'azienda agricola, sulla stessa ha un diritto di compera, purché sia idoneo a praticare la coltivazione diretta:

- a. ogni discendente non erede;
- b. ogni fratello o sorella o figlio loro non erede che, in caso di vendita dell'azienda, potrebbe far valere un diritto di prelazione.

<sup>2</sup> L'articolo 11 capoverso 3 si applica per analogia.

**Art. 26** Concorso con il diritto ereditario all'attribuzione

<sup>1</sup> Il diritto di compera non può essere esercitato se:

- a. l'azienda agricola è attribuita nella divisione della successione a un erede legittimo che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, o

b. la comunione ereditaria trasferisce l'azienda agricola a un discendente del defunto che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo, o

c. il defunto è stato proprietario dell'azienda durante 25 anni.

<sup>2</sup> Se il diritto di compera è in concorso con un diritto ereditario all'attribuzione secondo l'articolo 11 capoverso 1, per l'attribuzione medesima sono determinanti le condizioni personali.

<sup>3</sup> Se l'ereditando ha discendenti minorenni, il diritto di compera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.

#### **Art. 27 Condizioni e modalità**

<sup>1</sup> Il diritto di compera può essere esercitato alle condizioni e modalità applicabili al diritto di prelazione.

<sup>2</sup> Se il prezzo che dev'essere pagato per esercitare il diritto di compera secondo le disposizioni sul diritto di prelazione non basta a coprire i passivi della successione, il prezzo di ritiro è aumentato in corrispondenza, ma non oltre il valore venale.

### **Sezione 3: Diritto dei coeredi all'utile**

#### **Art. 28 Principio**

<sup>1</sup> Se, nella divisione della successione, un'azienda agricola o un fondo agricolo è attribuito a un erede a un valore d'imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d'alienazione, a una parte dell'utile corrispondente alla sua quota ereditaria.

<sup>2</sup> Ogni coerede può far valere individualmente il proprio diritto. Tale diritto è trasmissibile per successione e cedibile.

<sup>3</sup> Il diritto esiste soltanto se l'erede aliena l'azienda o il fondo agricolo entro i 25 anni successivi all'acquisto.

#### **Art. 29 Alienazione**

<sup>1</sup> Costituiscono alienazione nel senso dell'articolo 28:

- a. la vendita e qualsiasi altro negozio giuridico che equivale economicamente a una vendita;
- b. l'espropriazione;
- c. l'incorporazione in una zona edificabile, eccetto che si tratti di un fondo agricolo che resta assoggettato al diritto fondiario rurale (art. 2 cpv. 2 lett. a);
- d. il passaggio da un'utilizzazione agricola a un'utilizzazione non agricola (cambiamento di destinazione).

<sup>2</sup> Determinanti per il momento dell'alienazione sono:

- a. la conclusione del contratto con il quale l'alienante si impegna a trasferire la proprietà;

- b. l'introduzione della procedura d'espropriazione;
- c. l'introduzione della procedura d'incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile;
- d. in caso di cambiamento di destinazione, il negozio che permette all'avente diritto l'utilizzazione non agricola o l'atto con il quale il proprietario provoca la modificazione dell'utilizzazione.

### **Art. 30** Esigibilità

Il diritto all'utile diventa esigibile:

- a. in caso d'alienazione o d'espropriazione, contestualmente all'esigibilità della controprestazione che l'alienante o espropriato può esigere;
- b. in caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, al momento dell'alienazione o dell'utilizzazione come terreno edificabile, ma non oltre 15 anni dopo l'incorporazione cresciuta in giudicato;
- c. in caso di cambiamento di destinazione dovuto al proprietario, con l'atto che provoca il cambiamento medesimo.

### **Art. 31** Utile

<sup>1</sup> L'utile equivale alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione. L'erede può dedurre, al loro valore attuale, le spese che hanno aumentato il valore dell'azienda o del fondo agricolo.

<sup>2</sup> In caso di incorporazione di un fondo agricolo in una zona edificabile, e se il fondo non viene alienato entro 15 anni, l'utile si calcola sul valore venale presunto.

<sup>3</sup> In caso di cambiamento di destinazione, l'utile corrisponde al reddito annuale effettivo o potenziale dell'utilizzazione non agricola, moltiplicato per venti.

<sup>4</sup> L'erede può dedurre dall'utile il 2 per cento per ogni anno completo durante il quale l'azienda o il fondo sono stati di sua proprietà (deduzione in funzione della durata del possesso).

<sup>5</sup> Se per l'alienante risulta più favorevole, l'utile, invece di essere ridotto in funzione della durata del possesso, è calcolato su un valore d'imputazione maggiore. Il valore d'imputazione è aumentato del tasso percentuale di cui il valore di reddito s'è accresciuto in seguito alla modificazione delle basi di calcolo.

### **Art. 32** Deduzione per sostituzione in natura

<sup>1</sup> Se acquista in Svizzera fondi sostitutivi per continuarvi la gestione della propria azienda agricola o se, in sostituzione dell'azienda alienata, acquista un'altra azienda agricola in Svizzera, l'erede può dedurre dal prezzo d'alienazione il prezzo d'acquisto di un bene sostitutivo di reddito equivalente. Il prezzo pagato non deve essere esorbitante (art. 66).

<sup>2</sup> La deduzione è lecita soltanto se l'acquisto ha avuto luogo entro i due anni che precedono o seguono l'alienazione o entro i cinque anni che seguono l'espropriazione.

<sup>3</sup> I coeredi conservano il diritto all'utile se i fondi restanti o i fondi acquistati in sostituzione sono alienati.

**Art. 33** Deduzione per il miglioramento o la sostituzione di edifici e impianti

<sup>1</sup> L'erede può inoltre dedurre dal prezzo d'alienazione la somma per il miglioramento necessario di un edificio o impianto agricolo se il fondo che li comprende proviene dalla stessa successione e resta di sua proprietà.

<sup>2</sup> Sono prese in considerazione la somma necessaria al momento dell'alienazione e quella che il proprietario ha speso durante gli ultimi cinque anni prima dell'alienazione.

<sup>3</sup> L'erede che, per assicurare il mantenimento dell'utilizzazione agricola, costruisce un nuovo edificio o impianto sostitutivo può dedurre la somma dal prezzo d'alienazione.

<sup>4</sup> Se, più tardi, aliena il fondo che comprende l'edificio od impianto migliorato o costruito, l'erede non può dedurre tale somma una seconda volta.

**Art. 34** Garanzia del diritto all'utile

<sup>1</sup> Un coerede può, alle condizioni qui appresso, far garantire il proprio diritto all'utile mediante costituzione di un pegno immobiliare (ipoteca) sull'azienda o sul fondo attribuitogli.

<sup>2</sup> L'avente diritto può in ogni tempo, il più tardi però al momento dell'alienazione dell'azienda o del fondo, fare annotare nel registro fondiario un'iscrizione provvisoria del diritto di pegno senza indicazione dell'ammontare del pegno. In forza dell'iscrizione, il diritto esplicherà effetti reali, in caso di una sua determinazione ulteriore, a partire dal momento dell'annotazione.

<sup>3</sup> Si procede all'annotazione su richiesta unilaterale dell'avente diritto. L'ufficiale del registro fondiario avvisa dell'annotazione il proprietario.

<sup>4</sup> L'iscrizione provvisoria decade se il coerede non chiede l'iscrizione definitiva del diritto di pegno entro tre mesi da quando ha avuto notizia dell'alienazione dell'azienda o del fondo. Per altro, si applicano le disposizioni del Codice civile sul diritto di pegno degli artigiani e degli imprenditori.

**Art. 35** Soppressione o modificazione del diritto all'utile

Il diritto legale all'utile può essere soppresso o modificato con convenzione scritta.

## **Capitolo 2: Scioglimento della proprietà collettiva costituita per contratto**

### **Art. 36** Diritto all'attribuzione; principio

<sup>1</sup> Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un'azienda agricola costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione dell'azienda se intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo.

<sup>2</sup> Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l'attribuzione del fondo se:

- a. è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola;
- b. il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.

<sup>3</sup> A tutela del coniuge rimangono salve le disposizioni degli articoli 242 e 243 del Codice civile.

### **Art. 37** Valore d'imputazione

<sup>1</sup> In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà, l'azienda agricola è imputata al valore di reddito e il fondo agricolo al doppio di tale valore. Le disposizioni sull'aumento del valore d'imputazione in materia di diritto di prelazione (art. 52) si applicano per analogia all'aumento del valore d'imputazione.

<sup>2</sup> In caso di scioglimento dei rapporti di proprietà comune o di comproprietà tra coniugi sottoposti al regime della partecipazione agli acquisti rimane salvo l'articolo 213 del Codice civile sull'aumento del valore di reddito.

<sup>3</sup> In caso di scioglimento della comunione dei beni, il valore d'imputazione può essere aumentato in maniera adeguata, ove lo giustifichino le circostanze speciali previste dall'articolo 213 del Codice civile.

<sup>4</sup> In caso d'alienazione ulteriore, i comproprietari e i proprietari in comune ai quali l'azienda agricola o il fondo agricolo non è stato attribuito hanno diritto all'utile conformemente alle disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile.

### **Art. 38** Applicazione di disposizioni di diritto successorio

Le disposizioni di diritto successorio sul diritto all'attribuzione in caso di concorso d'eredità (art. 20 cpv. 2), sulla decadenza del diritto all'attribuzione (art. 22) e sulla garanzia della coltivazione diretta (art. 23 e 24) sono applicabili per analogia.

### **Art. 39** Soppressione e modificazione

Le convenzioni sul valore d'imputazione e quelle che sopprimono o modificano il diritto all'attribuzione devono farsi per atto pubblico. In caso di comproprietà, possono essere annotate nel registro fondiario.

## Capitolo 3: Contratti d'alienazione

### Sezione 1:

#### Restrizioni generali della facoltà di disporre nei casi d'alienazione

##### Art. 40 Consenso del coniuge

<sup>1</sup> Il proprietario può alienare un'azienda agricola che gestisce con il coniuge o una quota di comproprietà sulla stessa soltanto con il consenso del coniuge.

<sup>2</sup> Se non può procurarsi questo consenso, o se il consenso gli è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice.

<sup>3</sup> Rimane salvo l'articolo 169 del Codice civile a tutela dell'abitazione familiare.

##### Art. 41 Diritto all'utile e diritto di ricupera convenzionali

<sup>1</sup> Le parti possono convenire che l'alienante di un'azienda agricola o di un fondo agricolo ha diritto all'utile in caso di ralienazione. Tale diritto è retto dalle disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile, salvo convenzione contraria.

<sup>2</sup> Se un'azienda agricola o un fondo agricolo è alienato a un prezzo inferiore al valore venale senza che un diritto all'utile sia stato convenuto, rimangono salve, a tutela degli eredi, le disposizioni sulla collazione e sulla riduzione (art. 626-632 e art. 522-533 CC). Le azioni di collazione e riduzione non si prescrivono fintanto che l'utile non è esigibile (art. 30).

<sup>3</sup> L'alienante può convenire con l'acquirente un diritto di ricupera nel caso questi cessi la coltivazione diretta. Se l'alienante muore e l'acquirente cessa la coltivazione diretta, ognuno degli eredi che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera.

### Sezione 2: Diritto di prelazione dei parenti

##### Art. 42 Oggetto e rango

<sup>1</sup> In caso d'alienazione di un'azienda agricola, i parenti dell'alienante menzionati qui di seguito hanno, nell'ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei:

1. ogni discendente;
2. ogni fratello o sorella e figlio loro, se l'alienante ha acquistato l'azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.

<sup>2</sup> In caso d'alienazione di un fondo agricolo, ogni discendente dell'alienante ha un diritto di prelazione sullo stesso, se è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola e il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.

<sup>3</sup> Il diritto di prelazione non compete a colui contro il quale l'alienante invoca motivi che giustificano una diseredazione.



**Art. 43** Caso di prelazione

Un parente può fare valere il diritto di prelazione anche se l'azienda agricola o il fondo agricolo:

- a. è conferito a una comunione di beni, a una società, a una società cooperativa o a un'altra corporazione;
- b. è trasferito gratuitamente;
- c. è alienato a un altro parente o al coniuge.

**Art. 44** Prezzo di ritiro

Gli aventi diritto possono fare valere il diritto di prelazione su un'azienda agricola al valore di reddito e su un fondo agricolo al doppio di tale valore.

**Art. 45** Proprietà collettiva

In caso d'alienazione di un'azienda agricola o di un fondo agricolo di proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà), il diritto di prelazione è dato anche se il rapporto di parentela su cui si fonda sussiste per uno solo dei comproprietari o dei proprietari in comune.

**Art. 46** Aventi diritto di stesso rango

<sup>1</sup> Se più aventi diritto di stesso rango fanno valere un diritto di prelazione, l'alienante può designare quello che subentrerà nel contratto di vendita.

<sup>2</sup> Se l'alienante vi rinuncia, la situazione personale degli aventi diritto è determinante per l'attribuzione dell'azienda agricola.

**Sezione 3: Diritto di prelazione dell'affittuario****Art. 47** Oggetto

<sup>1</sup> In caso d'alienazione di un'azienda agricola, l'affittuario ha un diritto di prelazione se:

- a. intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo e
- b. la durata legale minima dell'affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo è scaduta.

<sup>2</sup> In caso d'alienazione di un fondo agricolo, l'affittuario ha un diritto di prelazione se:

- a. la durata legale minima dell'affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo è scaduta e
- b. l'affittuario è proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola e il fondo affittato è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale.

<sup>3</sup> Il diritto di prelazione dei parenti è poziore a quello dell'affittuario.

#### **Art. 48** Diritto cogente

L'affittuario non può rinunciare al diritto di prelazione legale prima che so-  
praggiunga il caso di prelazione.

### **Sezione 4: Diritto di prelazione sulle quote di comproprietà**

#### **Art. 49**

<sup>1</sup> In caso d'alienazione di una quota di comproprietà su un'azienda agricola, hanno, nell'ordine seguente, un diritto di prelazione:

1. ogni comproprietario che intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
2. ogni discendente, ogni fratello o sorella e figlio loro e l'affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un'azienda agricola;
3. ogni altro comproprietario giusta l'articolo 682 del Codice civile.

<sup>2</sup> In caso d'alienazione di una quota di comproprietà su un fondo agricolo, hanno, nell'ordine seguente, un diritto di prelazione:

1. ogni comproprietario che è già proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola, se il fondo è ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale;
2. ogni discendente e l'affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un fondo agricolo;
3. ogni altro comproprietario giusta l'articolo 682 del Codice civile.

<sup>3</sup> Il comproprietario che pretende un'azienda agricola per la coltivazione diretta o un fondo agricolo ubicato nel raggio d'esercizio dell'azienda secondo l'uso locale può fare valere il diritto di prelazione sull'azienda al valore di reddito e sul fondo al doppio di tale valore.

### **Sezione 5:**

#### **Disposizioni comuni ai diritti di prelazione del diritto federale**

#### **Art. 50** Decadenza del diritto di prelazione

Il diritto di prelazione su un'azienda o un fondo agricoli non può essere esercitato se il pretendente è già proprietario o dispone economicamente di un'azienda agricola che offre a una famiglia contadina buoni mezzi d'esistenza superiori alla media.

#### **Art. 51** Portata del diritto di prelazione, prezzo di ritiro

<sup>1</sup> Se vende con l'azienda agricola anche le pertinenze aziendali (bestiame, utensili, scorte, ecc.), l'alienante può, in caso d'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di sottrarle totalmente o parzialmente alla vendita.

<sup>2</sup> Se un'azienda accessoria non agricola è strettamente connessa a un'azienda agricola, il titolare del diritto di prelazione può domandare l'attribuzione delle due aziende.

<sup>3</sup> Il prezzo di ritiro delle pertinenze e dell'azienda accessoria non agricola è dato dal valore d'imputazione nella divisione successoria (art. 17 cpv. 2).

#### **Art. 52** Aumento del prezzo di ritiro

<sup>1</sup> L'alienante può domandare che il prezzo di ritiro sia aumentato in modo adeguato, se circostanze speciali lo giustificano.

<sup>2</sup> Sono circostanze speciali segnatamente un prezzo d'acquisto elevato dell'azienda o investimenti importanti effettuati dall'alienante nei dieci anni precedenti l'alienazione.

<sup>3</sup> Il prezzo di ritiro è in tutti i casi almeno uguale all'ammontare del debito ipotecario.

#### **Art. 53** Diritto dell'alienante all'utile

<sup>1</sup> Se, con l'esercizio di un diritto di prelazione legale, il proprietario ha acquistato un'azienda agricola o un fondo agricolo per un prezzo inferiore al valore venale e lo aliena a sua volta, l'alienante nei confronti del quale è stato fatto valere il diritto di prelazione ha diritto all'utile.

<sup>2</sup> Le disposizioni sul diritto dei coeredi all'utile si applicano per analogia.

#### **Art. 54** Garanzia della coltivazione diretta; divieto d'alienazione

<sup>1</sup> Il proprietario che, con l'esercizio di un diritto di prelazione, ha acquistato un'azienda agricola per la coltivazione diretta può, nei dieci anni successivi, alienarla soltanto con l'accordo del venditore.

<sup>2</sup> Tale accordo non è necessario se:

- a. l'azienda agricola è acquistata da un discendente che intende continuare la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b. il proprietario aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- c. il proprietario aliena fondi o parti di fondi con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).

#### **Art. 55** Garanzia della coltivazione diretta; diritto di ricupera

<sup>1</sup> Se, entro dieci anni, il proprietario o il suo discendente cui l'azienda è stata trasferita cessa definitivamente la coltivazione diretta, il venditore nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di prelazione ha un diritto di ricupera.

<sup>2</sup> Il diritto di ricupera è trasmissibile per successione, ma non cedibile. Un erede che intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo può fare valere individualmente il diritto di ricupera.

<sup>3</sup> In caso d'esercizio del diritto di ricupera, il proprietario ha diritto al prezzo al quale ha ripreso l'azienda agricola. Inoltre, ha il diritto di essere indennizzato per le spese che ne hanno aumentato il valore; queste devono essere calcolate al valore attuale.

<sup>4</sup> Il diritto di ricupera si estingue tre mesi dopo che il titolare è venuto a conoscenza della cessazione della coltivazione diretta, ma in ogni caso due anni dopo la cessazione medesima.

<sup>5</sup> Il diritto di ricupera non può essere esercitato se:

- a. un discendente del proprietario dell'azienda agricola intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- b. il proprietario muore e uno dei suoi eredi intende riprendere la coltivazione diretta e ne sembra idoneo;
- c. il proprietario aliena l'azienda agricola all'ente pubblico per l'adempimento di un compito pubblico conformemente all'articolo 65 od è costretto a separarsene in via forzata;
- d. il proprietario aliena fondi o parti di fondi con l'approvazione dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione (art. 60).

<sup>6</sup> Se il proprietario ha discendenti minorenni, il diritto di ricupera non può essere esercitato sino a quando non sia stabilito se un discendente può riprendere la coltivazione diretta.

## **Sezione 6: Diritti cantonali di prelazione**

### **Art. 56**

<sup>1</sup> I Cantoni possono prevedere diritti di prelazione:

- a. su fondi agricoli per le corporazioni fondate per eseguire miglioramenti del suolo, nella misura in cui il fondo sia ubicato nel loro perimetro e l'acquisto serva allo scopo della corporazione;
- b. su almeude, alpi e pascoli privati per i Comuni, per i consorzi di almeude o d'alpi o per corporazioni simili del loro territorio;
- c. sui diritti di godimento e di partecipazione su almeude, alpi o pascoli per corporazioni come consorzi di almeude o d'alpi proprietarie di queste almeude, alpi o pascoli.

<sup>2</sup> I diritti di prelazione legali del diritto federale sono pòziòri a quelli cantonali. I Cantoni fissano il rango di questi ultimi.

## **Sezione 7: Correzione dei confini**

### **Art. 57**

<sup>1</sup> I proprietari di fondi agricoli contigui devono collaborare alle correzioni dei confini inadeguati.

<sup>2</sup> Essi possono esigere una permuta di terreni, nella misura necessaria, o la cessione di cinque are al massimo, ove ne risulti un miglioramento notevole dei confini.

### **Titolo terzo:**

## **Restrizioni di diritto pubblico dei rapporti giuridici concernenti le aziende e i fondi agricoli**

### **Capitolo 1:**

## **Divisione materiale di aziende agricole e frazionamento di fondi agricoli**

### **Art. 58** Divieto di divisione materiale e di frazionamento

<sup>1</sup> Nessun fondo o parte di fondo può essere sottratto a un'azienda agricola (divieto di divisione materiale).

<sup>2</sup> I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 25 are (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 10 are per i fondi vignati. I Cantoni possono fissare superfici minime più estese.

<sup>3</sup> Aziende e fondi agricoli non possono inoltre essere divisi in quote di proprietà di superficie inferiore a un dodicesimo della superficie totale.

### **Art. 59** Eccezioni

I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni e divisioni effettuate:

- a. nell'ambito di miglioramenti del suolo attuati con il concorso dell'autorità;
- b. allo scopo di correggere i confini (art. 57) o di rettificarli in caso di costruzione di un'opera;
- c. in seguito ad espropriazione o a una vendita a trattative private se il venditore è minacciato d'espropriazione;
- d. nell'ambito di un'esecuzione forzata.

### **Art. 60** Autorizzazioni eccezionali

L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:

- a. l'azienda agricola o il fondo agricolo è diviso in una parte attinente e in una parte non attinente al campo d'applicazione della presente legge;
- b. l'azienda agricola continua ad offrire a una famiglia contadina buoni mezzi d'esistenza dopo la sua divisione o dopo la separazione di un fondo o di una parte di un fondo;
- c. sono permutati fondi o parti di fondo di reddito circa equivalente;
- d. la parte da separare serve ad arrotondare definitivamente un fondo non agricolo fuori della zona edificabile. Questo può essere ingrandito di non oltre 1000 m<sup>2</sup>.

## Capitolo 2: Acquisto di aziende e fondi agricoli

### Art. 61 Principio

<sup>1</sup> Chi intende acquistare un'azienda agricola o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se non sussistono motivi per rifiutarla.

<sup>3</sup> Sono acquisto il trasferimento della proprietà, come pure ogni altro negozio giuridico che equivalga economicamente a un trasferimento della proprietà.

### Art. 62 Eccezioni

L'autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:

- a. per successione e attribuzione ereditaria;
- b. da parte di un discendente, del coniuge, dei genitori o di un fratello o sorella, o di un figlio loro, dell'alienante;
- c. da parte di un comproprietario o di un proprietario in comune;
- d. mediante esercizio di un diritto legale di compera o di ricupera;
- e. nell'ambito di un'espropriazione o di un miglioramento del suolo operato con il concorso dell'autorità;
- f. allo scopo di rettificare i confini.

### Art. 63 Motivi di rifiuto

L'autorizzazione per l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo è rifiutata se:

- a. l'acquirente non è coltivatore diretto;
- b. è stato pattuito un prezzo esorbitante;
- c. l'acquirente dispone già, giuridicamente o economicamente, di un complesso di fondi agricoli maggiore di quanto necessario per offrire a una famiglia contadina buoni mezzi d'esistenza superiori alla media;
- d. il fondo da acquistare è ubicato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'acquirente secondo l'uso locale.

### Art. 64 Eccezioni al principio della coltivazione diretta

<sup>1</sup> Se non vi è coltivazione diretta, l'autorizzazione dev'essere rilasciata se l'acquirente prova che sussiste un grave motivo, segnatamente che:

- a. l'acquisto serve a preservare come azienda in affitto un'azienda da lungo tempo integralmente affittata, ad arrotondare un'azienda in affitto o a istituire o preservare un'azienda sperimentale o scolastica;
- b. l'acquirente dispone di un'autorizzazione definitiva per un'utilizzazione non agricola del suolo a' sensi dell'articolo 24 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio;



- c. l'acquisto è operato in vista dell'estrazione di risorse minerarie, ammessa dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, e la superficie non eccede quella ragionevolmente necessaria all'impresa come riserva di materie prime o come sostituzione reale per una superficie nella zona d'estrazione, per quindici anni al massimo. Il terreno che, entro quindici anni dall'acquisto, non è utilizzato secondo la destinazione prevista dev'essere alienato conformemente alle disposizioni della presente legge. Lo stesso vale a ricoltivazione avvenuta;
- d. l'azienda agricola o il fondo agricolo sono situati in una zona protetta e l'acquirente acquista il terreno ai fini di tale protezione;
- e. l'acquisto è operato al fine di preservare i dintorni, degni di protezione, di centri, costruzioni od impianti storici o di un'opera naturale protetta;
- f. nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66) non vi sono offerte di coltivatori diretti.

<sup>2</sup> L'autorizzazione può essere subordinata ad oneri.

#### **Art. 65** Acquisto da parte dell'ente pubblico

<sup>1</sup> L'acquisto da parte dell'ente pubblico o di suoi stabilimenti dev'essere autorizzato se:

- a. occorre per adempiere un compito pubblico previsto nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio;
- b. serve come sostituzione reale nella costruzione di un'opera prevista nei piani della legislazione in materia di pianificazione del territorio e una legge federale o cantonale prescrive o consente la prestazione di sostituzioni reali.

<sup>2</sup> I motivi di rifiuto di cui all'articolo 63 non si applicano nel caso previsto dal capoverso 1 lettera a.

#### **Art. 66** Prezzo d'acquisto esorbitante

Il prezzo d'acquisto è esorbitante se supera di oltre il 5 per cento il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni.

#### **Art. 67** Incanto forzato

<sup>1</sup> In caso di incanto forzato, l'aggiudicatario deve produrre l'autorizzazione o depositare i costi per un nuovo incanto e richiedere l'autorizzazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

<sup>2</sup> Se l'aggiudicatario non chiede l'autorizzazione o se questa è rifiutata, l'autorità preposta all'incanto revoca l'aggiudicazione e ordina una nuova asta.

<sup>2</sup> Il primo aggiudicatario risponde delle spese della nuova asta.



**Art. 68** Prezzo ammissibile nell'incanto forzato

<sup>1</sup> Se un'azienda agricola o un fondo agricolo è realizzato in occasione di un incanto forzato, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione fissa il prezzo ammissibile a richiesta dell'autorità preposta all'incanto.

<sup>2</sup> Se vi sono più offerte al prezzo ammissibile, l'aggiudicatario è designato dalla sorte.

**Art. 69** Illiceità dell'asta volontaria

Le aziende e i fondi agricoli non possono essere venduti all'asta volontaria.

**Capitolo 3: Conseguenze di diritto civile e di diritto amministrativo**

**Art. 70** Negozi giuridici nulli

I negozi giuridici che infrangono o sono volti ad eludere i divieti di divisione materiale e di frazionamento (art. 58) o le disposizioni sull'acquisto di aziende e fondi agricoli (art. 61-69) sono nulli.

**Art. 71** Revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione revoca la sua decisione se l'acquirente l'ha conseguita fornendo informazioni false.

<sup>2</sup> La decisione non è più revocabile quando siano trascorsi più di dieci anni dall'iscrizione del negozio giuridico nel registro fondiario.

**Art. 72** Rettificazione del registro fondiario

<sup>1</sup> Se un negozio nullo è stato iscritto nel registro fondiario, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione ordina la rettificazione del registro fondiario dopo aver revocato la sua decisione (art. 71).

<sup>2</sup> L'ufficiale del registro fondiario, se viene a sapere in seguito che un negozio è soggetto ad autorizzazione, ne avverte l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione.

<sup>3</sup> La rettificazione del registro fondiario prevista dal capoverso 1 è esclusa quando siano trascorsi più di dieci anni dall'iscrizione del negozio giuridico nel registro fondiario.

<sup>4</sup> La rettificazione del registro fondiario è inoltre esclusa ove ledesse diritti di terzi di buona fede (art. 973 CC). Prima di decidere, l'autorità competente ad accordare l'autorizzazione s'informa presso l'ufficiale del registro fondiario se esistano tali diritti.

**Titolo quarto: Misure destinate a prevenire l'indebitamento eccessivo**

**Art. 73** Limite dell'aggravio

<sup>1</sup> I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell'aggravio. Il limite dell'aggravio corrisponde al valore di reddito, aumentato del 35 per cento.

<sup>2</sup> I limiti dell'aggravio devono essere rispettati per:

- a. la costituzione di un diritto di pegno immobiliare;
- b. la costituzione di un pegno manuale su un titolo ipotecario;
- c. il reimpiego di un titolo ipotecario redento di cui il proprietario può disporre (cartella ipotecaria intestata al proprietario).

<sup>3</sup> Per valutare se il limite d'aggravio è raggiunto, è determinante la somma dei diritti di pegno immobiliari iscritti, annotati e menzionati nel registro fondiario. I diritti di pegno immobiliari costituiti per garantire mutui concessi o garantiti in virtù della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola non sono conteggiati.

#### **Art. 74 Diritti di pegno collettivi**

<sup>1</sup> Se un pegno immobiliare è costituito su più fondi per garantire il medesimo credito (pegno collettivo; art. 798 cpv. 1 CC), ogni fondo può essere gravato fino a concorrenza della somma dei limiti d'aggravio dei singoli fondi.

<sup>2</sup> La costituzione di un pegno collettivo su fondi che soggiacciono e su fondi che non soggiacciono alla presente legge non è ammessa.

#### **Art. 75 Eccezioni al limite dell'aggravio**

<sup>1</sup> Non vi è limite d'aggravio per:

- a. i diritti di pegno immobiliare legali previsti dagli articoli 808 e 810 del Codice civile, come pure le ipoteche legali previste dal diritto pubblico cantonale (art. 836 CC);
- b. i diritti di pegno immobiliare per miglioramenti del suolo (art. 820 e 821 CC);
- c. i diritti di pegno immobiliare per mutui accordati o garantiti in virtù della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;
- d. i diritti di pegno immobiliare per mutui che la Confederazione o i Cantoni accordano o garantiscono in virtù della legislazione che promuove la costruzione di abitazioni, in quanto le abitazioni siano utilizzate per i bisogni dell'esercizio;
- e. i diritti di pegno immobiliare in forma di ipoteche per garantire il diritto all'utile, dei coeredi e dell'alienante.

<sup>2</sup> Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali giusta gli articoli 837 e 961 capoverso 1 numero 1 del Codice civile possono essere annotate nel registro fondiario indipendentemente dal limite dell'aggravio.

<sup>3</sup> I diritti di pegno immobiliare già iscritti, di rango posteriore, non sono toccati, nella loro consistenza, dall'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare giusta il capoverso 1 lettere a e b.

#### **Art. 76 Sorpasso del limite d'aggravio**

<sup>1</sup> Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d'aggravio può essere costituito soltanto per garantire un mutuo che:

- a. una società cooperativa o fondazione di diritto privato riconosciuta dalla Confederazione o un'istituzione del diritto pubblico cantonale accorda senza interessi al debitore;
  - b. un terzo accorda al debitore e una società cooperativa, fondazione o istituzione ai sensi della lettera a garantisce o remunera.
- <sup>2</sup> L'autorità cantonale può autorizzare un mutuo di terzi garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio, purché siano osservate le disposizioni degli articoli 77 e 78.
- <sup>3</sup> L'ufficiale del registro fondiario respinge la domanda che non adempia alcuna di tali condizioni.

#### **Art. 77** Concessione di mutui garantiti da pegno

<sup>1</sup> Un mutuo garantito da un diritto di pegno che superi il limite d'aggravio può essere accordato soltanto se:

- a. è utilizzato dal debitore per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un'azienda agricola o un fondo agricolo, ovvero per acquistare o rinnovare le pertinenze aziendali necessarie e
- b. non porti a un indebitamento insopportabile per il debitore.

<sup>2</sup> Per valutare se il mutuo resta sopportabile, deve essere stabilito un bilancio preventivo d'esercizio. Bisogna tenere conto a tal fine di tutte le spese del debitore per la remunerazione e il rimborso dei suoi debiti ipotecari e chirografari. Devono essere compresi nell'esame anche i mutui garantiti da diritti di pegno non sottoposti al limite d'aggravio.

<sup>3</sup> Le persone o istituzioni che garantiscono il mutuo, lo remunerano o lo accordano senza interessi e l'autorità che l'ha controllato si accertano che il mutuo venga utilizzato per lo scopo fissato. Se tale non è il caso, la persona o l'istituzione che garantisce il mutuo o lo remunera e l'autorità che l'ha controllato possono obbligare il creditore a denunciarlo.

#### **Art. 78** Obbligo di rimborso

<sup>1</sup> Se un mutuo è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un fondo agricolo, la parte che superi il limite d'aggravio dev'essere rimborsata entro 25 anni. In circostanze speciali, il creditore può accordare al debitore una proroga del termine di rimborso o liberarlo interamente dall'obbligo di pagare per acconti. Queste agevolazioni possono essere accordate soltanto d'intesa con la persona o l'istituzione che garantisce o remunera il mutuo, ovvero con l'autorità che l'ha controllato.

<sup>2</sup> Se il mutuo è utilizzato per finanziare le pertinenze aziendali, il termine fissato per il rimborso deve corrispondere alla durata di ammortamento degli oggetti finanziati.

<sup>3</sup> Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria o da una rendita fondiaria e se queste non sono utilizzate per garantire un nuovo mutuo conformemente agli articoli 76 e 77, il creditore deve curarsi che la somma ga-

rantita sia modificata o radiata nel registro fondiario e sul titolo di pegno, nella misura in cui superi il limite d'aggravio. Le persone o istituzioni che garantiscono o remunerano il mutuo e l'autorità che l'ha controllato hanno il diritto di domandare all'ufficio del registro fondiario di procedere alla radiazione.

<sup>4</sup> Il titolo di pegno può essere restituito al debitore soltanto se le condizioni di cui al capoverso 3 sono adempiute.

### **Art. 79 Riconoscimento delle società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali**

<sup>1</sup> Una società cooperativa o fondazione di diritto privato è riconosciuta se i suoi statuti:

- a. prevedono d'accordare senza interessi, garantire o remunerare mutui a fini agricoli;
- b. fissano un importo massimo per la concessione senza interessi, la garanzia o la remunerazione dei singoli mutui;
- c. incaricano dell'amministrazione un organo composto di periti;
- d. escludono che agli organi siano versate prestazioni legate al reddito, quali percentuali d'interessenza (tantièmes);
- e. prevedono che il capitale di partecipazione e altri conferimenti dei membri possano essere al massimo remunerati al tasso applicabile alle ipoteche di primo grado, e
- f. prevedono che un reddito netto sia attribuito agli accantonamenti e alle riserve.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale.

<sup>3</sup> Le disposizioni sul riconoscimento delle società cooperative e delle fondazioni si applicano per analogia al riconoscimento delle istituzioni cantonali.

<sup>4</sup> Le società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali riconosciute sono obbligate a fornire regolarmente al Dipartimento federale di giustizia e polizia un rapporto sulla loro gestione.

## **Titolo quinto: Procedura, protezione giuridica**

### **Capitolo 1: Prescrizioni di procedura**

#### **Sezione 1: Disposizioni generali**

##### **Art. 80 Competenza**

<sup>1</sup> L'istanza di rilascio di un'autorizzazione, di emanazione di una decisione d'accertamento o di stima del valore di reddito si propone all'autorità cantonale.

<sup>2</sup> Se un'azienda agricola è ubicata in più Cantoni, per il rilascio di un'autorizzazione o l'emanazione di una decisione d'accertamento è competente il Cantone nel quale è ubicata la parte di valore più elevato.

#### **Art. 81** Trattazione da parte dell'ufficiale del registro fondiario

<sup>1</sup> All'ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all'atto concernente il negozio giuridico, la necessaria autorizzazione o documenti dai quali risulti che l'autorizzazione non è necessaria, nonché, se del caso, la decisione che ha fissato il limite d'aggravio.

<sup>2</sup> Se è manifesto che il negozio notificato sottostà ad autorizzazione e questa non è esibita, l'ufficiale del registro fondiario respinge la notificazione.

<sup>3</sup> Se sussiste incertezza circa la necessità dell'autorizzazione per il negozio notificato, l'ufficiale del registro fondiario iscrive la notificazione nel libro giornale, rinviando la decisione circa l'iscrizione nel registro al momento in cui si sarà deciso sull'obbligo d'autorizzazione ed eventualmente sull'istanza.

<sup>4</sup> L'ufficiale del registro fondiario assegna un termine di 30 giorni per proporre l'istanza di decisione sull'obbligo d'autorizzazione o di rilascio dell'autorizzazione medesima. Respinge la notificazione se il termine è trascorso infruttuosamente o se l'autorizzazione è stata rifiutata.

#### **Art. 82** Azioni civili, foro

<sup>1</sup> Le azioni volte al trasferimento della proprietà di aziende o fondi agricoli e all'iscrizione o radiazione di diritti di pegno immobiliari su fondi agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.

<sup>2</sup> L'articolo 538 del Codice civile si applica alle azioni di diritto successorio.

#### **Art. 83** Procedura d'autorizzazione

<sup>1</sup> L'istanza di rilascio di un'autorizzazione si propone all'autorità cantonale competente (art. 90 lett. a).

<sup>2</sup> Questa autorità comunica la sua decisione alle parti, all'ufficiale del registro fondiario, all'autorità cantonale di vigilanza (art. 90 lett. b), all'affittuario nonché ai titolari di diritti di compera o di prelazione e agli aventi diritto all'attribuzione.

<sup>3</sup> Il rifiuto dell'autorizzazione può essere impugnato dalle parti davanti all'autorità cantonale di ricorso (art. 88). Presso la stessa autorità possono interporre ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione l'autorità cantonale di vigilanza, l'affittuario, nonché i titolari di diritti di compera o di prelazione e gli aventi diritto all'attribuzione.

#### **Art. 84** Decisione d'accertamento

Chi ha un interesse degno di protezione può in particolare far accertare dall'autorità competente ad accordare l'autorizzazione se:

- a. un'azienda agricola o un fondo agricolo soggiace al divieto di divisione materiale, al divieto di frazionamento, alla procedura d'autorizzazione o al limite dell'aggravio;
- b. l'acquisto di un'azienda agricola o di un fondo agricolo può essere autorizzato.

**Art. 85** Modificazione di un piano d'utilizzazione

Se, in una procedura d'esame di un piano d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, è coinvolta anche un'azienda agricola o un fondo agricolo, un processo pendente o una procedura in corso possono, a richiesta di un partecipante, essere sospesi fino alla nuova determinazione della zona d'utilizzazione, ma al massimo per cinque anni.

**Sezione 2: Disposizioni speciali****Art. 86** Menzione nel registro fondiario

<sup>1</sup> Vanno menzionati nel registro fondiario:

- a. i fondi agricoli ubicati in zona edificabile e sottoposti alla presente legge (art. 2);
- b. i fondi non agricoli ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla presente legge (art. 2).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa le eccezioni e disciplina le condizioni alle quali una menzione è radiata d'ufficio.

**Art. 87** Stima del valore di reddito

<sup>1</sup> Il valore di reddito è stimato da un'autorità, d'ufficio o a richiesta di un avente diritto. Per edifici o impianti progettati, l'autorità può procedere a una stima provvisoria.

<sup>2</sup> Il valore di reddito può anche essere stimato da un perito; una tale stima è vincolante soltanto se approvata dall'autorità.

<sup>3</sup> Possono domandare la stima del valore di reddito:

- a. il proprietario e ognuno dei suoi eredi;
- b. ogni titolare, secondo la presente legge, di un diritto di compera o di prelazione sull'azienda o sul fondo di cui si tratta, se potesse esercitare il suo diritto;
- c. i creditori pignoratizi, i garanti e le persone o istituzioni secondo l'articolo 76, se accordano, garantiscono o remunerano un mutuo garantito da pegno o se il valore dell'azienda o del fondo si è modificato in seguito a evento naturale, miglioramento del suolo, aumento o diminuzione della superficie, nuova costruzione, trasformazione, demolizione o chiusura di un edificio, cambiamento di destinazione o per altra causa analoga.

<sup>4</sup> L'autorità comunica al proprietario, al proponente e all'ufficiale del registro fondiario il valore di reddito.



## Capitolo 2: Protezione giuridica

### Art. 88 Ricorso all'autorità cantonale

<sup>1</sup> Le decisioni prese in virtù della presente legge (art. 80 cpv. 1 e 87) possono essere impugnate entro 30 giorni davanti all'autorità cantonale di ricorso (art. 90 lett. f).

<sup>2</sup> Le decisioni cantonali d'ultima istanza vanno comunicate al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

### Art. 89 Ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

Le decisioni su ricorso pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, come pure le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia in materia di riconoscimento di società cooperative, fondazioni e istituzioni cantonali secondo le disposizioni relative ai limiti dell'aggravio soggiacciono al ricorso di diritto amministrativo conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

## Titolo 6: Disposizioni finali

### Capitolo 1: Esecuzione

#### Art. 90 Competenza dei Cantoni

I Cantoni designano le autorità competenti a:

- a. rilasciare le autorizzazioni di cui agli articoli 60, 63, 64 e 65;
- b. impugnare le decisioni dell'autorità competente ad accordare l'autorizzazione conformemente all'articolo 83 capoverso 3 (autorità di vigilanza);
- c. accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 76 capoverso 2 per i mutui per i quali è consentito superare il limite d'aggravio;
- d. domandare la menzione di cui all'articolo 86;
- e. procedere alla stima del valore di reddito o approvarla (art. 87);
- f. decidere sui ricorsi (autorità di ricorso).

#### Art. 91 Competenza della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione degli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2.

<sup>2</sup> Gli atti legislativi cantonali fondati sulla presente legge sottostanno all'approvazione della Confederazione.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide del riconoscimento delle società cooperative e fondazioni di diritto privato come pure delle istituzioni cantonali ai sensi dell'articolo 79.



## Capitolo 2: Modificazione e abrogazione del diritto federale

### Art. 92 Modificazioni

#### 1. Il Codice civile è modificato come segue:

##### *Art. 613a*

I.<sup>bis</sup> Pertinenze agricole

Alla morte dell'affittuario di un'azienda agricola, l'erede che prosegue da solo l'affitto può chiedere che tutte le pertinenze (bestiame, utensili, scorte, ecc.) gli siano attribuite in imputazione sulla sua quota, per il valore ch'esse rappresentano per l'azienda.

##### *Art. 616*

*Abrogato*

##### *Art. 617*

IV. Fondi  
I. Ripresa  
a. Valore d'imputazione

I fondi sono imputati agli eredi per il valore venale che hanno al momento della divisione.

##### *Art. 619*

V. Aziende e fondi agricoli

La ripresa e l'imputazione di aziende e fondi agricoli sono rette dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

##### *Art. 619<sup>bis</sup> - 625<sup>bis</sup>*

*Abrogati*

##### *Art. 654a*

III. Proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli

Lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

##### *Art. 682a*

c. Diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli

I diritti di prelazione su aziende e fondi agricoli sono inoltre retti dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

##### *Art. 798a*

3. Fondi agricoli

La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

##### *Art. 848*

II. Limite dell'aggravio

<sup>1</sup> Il capitale della rendita fondiaria che grava un fondo agricolo non può superare il valore di reddito.

<sup>2</sup> Il capitale della rendita fondiaria che grava un fondo non agricolo non può superare i tre quinti della media tra il valore di reddito non agricolo e il valore del suolo e degli edifici; i valori determinanti sono stimati secondo una procedura ufficiale retta dalla legislazione cantonale.

2. Il Codice delle obbligazioni è modificato come segue:

*Art. 218*

C. Fondi  
agricoli

L'alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

*Art. 218bis - 218quinquies*

*Abrogati*

3. La legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo è modificata come segue:

*Art. 51 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... dall'amministrazione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è legittimato al ricorso.

4. La legge sull'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 81*

*Abrogato*

**Art. 93** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. la legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola;
- b. la legge federale del 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poteri agricoli.

### **Capitolo 3: Diritto transitorio**

**Art. 94** Diritto privato

<sup>1</sup> La divisione ereditaria è retta dal diritto applicabile al momento dell'aperta successione; se la divisione non è chiesta entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge, è applicabile soltanto il nuovo diritto.

<sup>2</sup> La proprietà collettiva (proprietà comune o comproprietà) costituita per contratto è sciolta secondo il diritto anteriore se tale scioglimento è chiesto entro l'anno che segue l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Un diritto legale o convenzionale all'utile, che esiste già al momento dell'entrata in vigore della presente legge, resta valido anche nel nuovo diritto. Salvo convenzione contraria, scadenza e computo sono tuttavia retti dal diritto in vigore al momento dell'alienazione. L'inclusione di un fondo agricolo in una zona edificabile (art. 29 cpv. 1 lett. c) si ha per alienazione soltanto se la decisione d'azzonamento è posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

<sup>4</sup> Il diritto di prelazione su aziende e fondi agricoli è retto dal nuovo diritto, se il caso di prelazione è sopraggiunto dopo l'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 95 Altre disposizioni**

<sup>1</sup> Le disposizioni della presente legge sul divieto di divisione materiale, sul divieto di frazionamento, sulla procedura d'autorizzazione e sul limite dell'aggravio si applicano a tutti i negozi giuridici di cui è chiesta l'iscrizione all'ufficio del registro fondiario dopo l'entrata in vigore della presente legge.


<sup>2</sup> Le procedure d'autorizzazione e di ricorso, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono liquidate secondo il nuovo diritto se, in quel momento, l'iscrizione del negozio giuridico non era ancora stata chiesta all'ufficio del registro fondiario.

### **Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore**

#### **Art. 96**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.



Invii non recapitabili:  
rimandare al controllo  
degli abitanti del comune

## Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di votare come segue il 27 settembre 1992:

- **SÌ** al decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino)
- **SÌ** alla modifica della legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (legge sui rapporti fra i Consigli)
- **SÌ** alla modifica della legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (legge sulle indennità parlamentari)
- **SÌ** alla legge federale sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari (legge sui costi d'infrastruttura)
- **SÌ** alla modifica della legge federale sulle tasse di bollo
- **SÌ** alla legge federale sul diritto fondiario rurale